

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

NOTE TECNICHE DI ORIENTAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO  
(CE) n. 689/2008

*Pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  
17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose*

(2011/C 65/01)

## INDICE

	Page
1. INTRODUZIONE .....	3
2. LA CONVENZIONE DI ROTTERDAM .....	5
3. IL REGOLAMENTO (CE) N. 689/2008 .....	6
3.1. <i>Articolo 1: OBIETTIVI</i> .....	7
3.2. <i>Articolo 2: AMBITO DI APPLICAZIONE</i> .....	7
3.3. <i>Articolo 3: DEFINIZIONI</i> .....	7
3.4. <i>Articolo 4: DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI</i> .....	8
3.5. <i>Articolo 5: PARTECIPAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA ALLA CONVENZIONE</i> .....	8
3.6. <i>Articolo 6: SOSTANZE CHIMICHE SOGGETTE AD OBBLIGO DI NOTIFICA DI ESPORTAZIONE, SOSTANZE CHIMICHE ASSOGGETTABILI ALLA NOTIFICA PIC E SOSTANZE CHI- MICHE SOGGETTE ALLA PROCEDURA PIC</i> .....	8
3.7. <i>Articolo 7: NOTIFICHE DI ESPORTAZIONE TRASMESSE A PAESI TERZI</i> .....	9
3.8. <i>Articolo 8: NOTIFICHE DI ESPORTAZIONE RICEVUTE DA PAESI TERZI</i> .....	11
3.9. <i>Articolo 9: INFORMAZIONI SULL'ESPORTAZIONE E SULL'IMPORTAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE</i> .....	11
3.10. <i>Articolo 10: PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA PIC</i> .....	12
3.11. <i>Articolo 11: INFORMAZIONI DA TRASMETTERE AL SEGRETARIATO PIC SULLE SOSTANZE CHIMICHE NON ASSOGGETTABILI ALLA NOTIFICA PIC</i> .....	12
3.12. <i>Articolo 12: OBBLIGHI RELATIVI ALL'IMPORTAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE</i> .....	12
3.13. <i>Articolo 13: OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE DIVERSI DALL'OBBLIGO DI NOTIFICA DI ESPORTAZIONE</i> .....	13

	Pagina
3.14. <i>Articolo 14: ESPORTAZIONI DI DETERMINATE SOSTANZE CHIMICHE E ARTICOLI CONTENENTI SOSTANZE CHIMICHE</i> .....	16
3.15. <i>Articolo 15: INFORMAZIONI SUI MOVIMENTI DI TRANSITO</i> .....	16
3.16. <i>Articolo 16: INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SOSTANZE CHIMICHE ESPORTATE</i> .....	16
3.17. <i>Articolo 17: OBBLIGHI INCOMBENTI AGLI STATI MEMBRI E AGLI ESPORTATORI PER IL CONTROLLO DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI</i> .....	19
3.18. <i>Articolo 18: SANZIONI</i> .....	20
3.19. <i>Articolo 19: SCAMBIO DI INFORMAZIONI</i> .....	20
3.20. <i>Articolo 20: ASSISTENZA TECNICA</i> .....	20
3.21. <i>Articolo 21: SORVEGLIANZA E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI</i> .....	20
3.22. <i>Articolo 22: AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI</i> .....	21
3.23. <i>Articolo 23: NOTE TECNICHE DI ORIENTAMENTO</i> .....	21
3.24. <i>Articolo 24: COMITATO</i> .....	21
4. LA BANCA DATI EUROPEA SULL'ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE .....	21
5. ESEMPI .....	23
ALLEGATO 1 Allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio	29
ALLEGATO 2 Allegato II del regolamento (CE) n. 689/2008 .....	42
ALLEGATO 3 Allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008 .....	44
ALLEGATO 4 Schemi di flusso delle principali procedure .....	45
ALLEGATO 5 Sintesi dei principali compiti che l'esportatore deve espletare per conformarsi al regolamento (CE) n. 689/2008 .....	49
ALLEGATO 6 Elenco delle lingue raccomandate nelle quali formulare le etichette dei prodotti esportati in alcuni paesi .....	50
ALLEGATO 7 Elenco delle autorità nazionali designate per il regolamento (CE) n. 689/2008 .....	55
ALLEGATO 8 Elenco dei paesi OCSE per i quali può essere applicato l'esonero dall'obbligo di consenso esplicito .....	61

### CLAUSOLA DI ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ

La presente guida non crea una nuova normativa, ma riflette l'interpretazione attribuita dalla Commissione al regolamento (CE) n. 689/2008 e agli altri strumenti legislativi a cui si fa riferimento. Essa non crea nuovi diritti o obblighi non previsti da tali atti normativi. È opportuno rilevare che, in ogni caso, l'interpretazione vincolante del diritto dell'Unione spetta in ultima istanza alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

### ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI UTILIZZATE NEL TESTO

CLP	regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
CoP	conferenza delle parti
AND	autorità nazionale designata
EDEXIM	database europeo sull'esportazione-importazione di sostanze chimiche pericolose
CE	Comunità europea

CEE	Comunità economica europea
UE	Unione europea
FAO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
GHS	sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche
Indicazione di pericolo	frase attribuita ad una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
PCB	bifenili policlorurati
PIC	assenso preliminare in conoscenza di causa
POP	inquinanti organici persistenti
Consiglio di prudenza	frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento
FraSI R	frasi che descrivono i rischi derivanti dai pericoli che comporta l'utilizzo della sostanza
REACH	regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
RIN	numero di riferimento identificativo
FraSI S	frasi che descrivono i requisiti di sicurezza e le procedure di emergenza da applicare per un utilizzo sicuro della sostanza
TARIC	tariffa integrata delle Comunità europee
TFUE	trattato sul funzionamento dell'Unione europea
UNEP	Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente

## 1. INTRODUZIONE

L'industria chimica dell'Unione europea figura tra i maggiori produttori di sostanze chimiche a livello mondiale. Tra le numerosissime sostanze prodotte, utilizzate per una grande varietà di scopi, alcune sono pericolose per la salute umana e/o per l'ambiente e devono pertanto essere utilizzate in condizioni controllate. Inoltre, alcune delle sostanze prodotte e destinate all'esportazione e all'uso in altri paesi sono vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'Unione europea.

È dunque importante poter stoccare, trasportare, utilizzare e smaltire le sostanze chimiche pericolose in condizioni di sicurezza, così come è fondamentale sapere cosa fare in situazioni di emergenza e come affrontare con rapidità ed efficacia i problemi sanitari e ambientali. Purtroppo, però, in molti paesi, soprattutto in quelli in via di sviluppo, mancano le capacità per gestire i prodotti chimici in sicurezza e spesso i lavoratori non hanno una preparazione adeguata sulle procedure corrette di impiego e smaltimento delle sostanze chimiche pericolose. In questi paesi, i governi e le aziende non sempre dispongono di strutture adeguate per lo stoccaggio e lo smaltimento e addirittura in qualche caso non sono a conoscenza dei pericoli connessi con una sostanza chimica e dei sistemi da utilizzare per evitare danni alle persone e all'ambiente.

Il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose <sup>(1)</sup> è l'ultimo di una serie di strumenti adottati nel corso degli anni per affrontare questo problema. Esso attua all'interno dell'UE la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente dai danni potenziali connessi a tali prodotti e favorire un utilizzo degli stessi compatibile con l'ambiente. Il regolamento, inoltre, dà attuazione ad una delle prescrizioni della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti poiché vieta, al di fuori dei casi a cui si applicano le deroghe specifiche previste dalla Convenzione, l'esportazione delle sostanze chimiche che la stessa Convenzione identifica come inquinanti organici persistenti. Esso sostituisce il regolamento (CE) n. 304/2003 <sup>(2)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio. <sup>(3)</sup>

Il regolamento (CE) n. 689/2008 conferma l'impegno dell'UE ad assicurare un controllo adeguato degli scambi e dell'uso delle sostanze chimiche pericolose su scala mondiale in base al principio secondo cui tale controllo deve essere finalizzato a proteggere la salute umana e l'ambiente anche oltre i confini dell'UE. Visto che le sue disposizioni hanno ricadute sia sugli scambi commerciali, sia sull'ambiente, il regolamento si basa sull'articolo 133 del trattato CE (ora articolo 207 del TFUE) e sull'articolo 175 del trattato CE (ora articolo 192 del TFUE).

Il regolamento (CE) n. 689/2008 introduce varie modifiche tecniche delle disposizioni operative del regolamento (CE) n. 304/2003 alla luce dell'esperienza maturata nella sua applicazione. In particolare, riconoscendo le difficoltà causate dal ritardo con cui in qualche caso giungono le risposte alle richieste di consenso esplicito all'importazione, è prevista una procedura che permette in via temporanea l'esportazione di determinate sostanze chimiche qualora, malgrado tutti gli sforzi ragionevoli messi in atto, il paese importatore non comunichi una risposta. Il regolamento definisce le condizioni specifiche che devono sussistere e il tempo che deve trascorrere per la concessione di tali esoneri. Inoltre, esso prevede l'esonero dell'obbligo di ottenere un consenso esplicito nel caso dell'esportazione di alcune sostanze chimiche verso paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), purché siano rispettate alcune condizioni.

Il regolamento riveduto, inoltre, amplia e potenzia il ruolo della banca dati EDEXIM della Commissione rendendo obbligatoria l'assegnazione di codici specifici alle notifiche di esportazione, alle decisioni sulle importazioni, agli assensi e agli esoneri inseriti nella banca dati. Per agevolare l'applicazione del regolamento da parte delle dogane e ridurre il carico di lavoro amministrativo, gli esportatori hanno l'obbligo di indicare tali codici nelle dichiarazioni di esportazione. Il regolamento, inoltre, contiene alcune disposizioni che vanno oltre le prescrizioni della convenzione di Rotterdam con l'obiettivo di assicurare un livello più elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente.

La presente guida presenta nel capitolo II la convenzione di Rotterdam, i suoi principi fondamentali e i suoi meccanismi. Nello stesso capitolo sono indicate sinteticamente le aree in cui il regolamento UE si spinge più in là degli obblighi della convenzione. La guida prosegue poi, nel capitolo III, con un'analisi articolo per articolo del regolamento (CE) n. 689/2008 in cui vengono spiegati chiaramente gli obblighi principali previsti da ogni disposizione e viene messo in evidenza il rapporto tra le diverse disposizioni. Il capitolo IV indica schematicamente il ruolo della Commissione nell'applicazione quotidiana del regolamento e nella gestione della banca dati EDEXIM. Il capitolo V, infine, contiene alcuni esempi che illustrano come si applicano in alcuni casi concreti gli obblighi previsti dal regolamento.

Gli allegati contengono ulteriori informazioni utili. Gli allegati da 1 a 3 riproducono gli allegati I, II e V del regolamento (CE) n. 689/2008. È importante sottolineare che l'allegato I del regolamento viene aggiornato periodicamente; la versione più recente è disponibile sul sito della Commissione all'indirizzo <http://edexim.jrc.ec.europa.eu>. L'allegato 4 illustra graficamente, con l'ausilio di alcuni schemi di flusso, le principali procedure introdotte in applicazione del regolamento per l'esportazione di sostanze chimiche, mentre l'allegato 5 traccia il quadro dei principali adempimenti richiesti agli esportatori. L'allegato 6 contiene l'elenco delle lingue raccomandate per l'etichettatura dei prodotti destinati all'esportazione, mentre l'allegato 7 contiene l'elenco delle autorità nazionali designate dagli Stati membri dell'UE. L'allegato 8, infine, contiene l'elenco dei paesi OCSE per i quali si può applicare un esonero dall'obbligo di consenso specifico e le rispettive AND.

<sup>(1)</sup> GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Il regolamento (CE) n. 304/2003 è stato annullato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nel 2006, in quanto basato unicamente sull'articolo 175, paragrafo 1 (Ambiente), del trattato e non su due basi giuridiche, vale a dire l'articolo 133 (Politica commerciale comune) in combinato disposto con l'articolo 175 [causa C-178/03 (Commissione contro Parlamento e Consiglio)].

È opportuno notare che il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 <sup>(1)</sup> (regolamento CLP) definisce i nuovi criteri per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze chimiche nell'UE e ha già sostituito in alcune parti la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose <sup>(2)</sup>. Entro il 1° giugno 2015 il regolamento (CE) n. 1272/2008 sostituirà integralmente la direttiva 67/548/CEE nonché la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi <sup>(3)</sup>. La terminologia impiegata nel regolamento (CE) n. 689/2008 si basa ancora sulle vecchie direttive e a breve sarà adeguata per allinearla a quella del regolamento CLP. Ad esempio, quest'ultimo utilizza il termine «miscela» al posto di «preparato»; pertanto, in questa guida il termine «preparato» deve essere interpretato come avente lo stesso significato che il regolamento CLP attribuisce al termine «miscela».

## 2. LA CONVENZIONE DI ROTTERDAM

La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ha lo scopo di promuovere la responsabilità solidale e la cooperazione tra le parti nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici pericolosi, a tutela della salute umana e dell'ambiente contro i potenziali effetti nocivi di tali sostanze, nonché di contribuire al loro utilizzo ecologicamente razionale. La convenzione è stata redatta sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli Orientamenti di Londra sullo scambio di informazioni relative ai prodotti chimici nel commercio internazionale, emanati dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e modificati nel 1989, nonché del Codice internazionale di condotta per la distribuzione e l'utilizzazione dei pesticidi, emanato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e modificato nel 1990. Tali strumenti prevedevano una procedura PIC volontaria.

La convenzione è stata adottata e aperta alla firma nella conferenza di Rotterdam del 1998 ed è entrata in vigore il 24 febbraio 2004. Al 31 ottobre 2010, era stata ratificata da 139 parti. Ogni due anni, si svolge una conferenza delle parti (CoP). Oltre ad adottare decisioni sulle disposizioni operative della convenzione e su questioni procedurali legate alla sua applicazione, le parti hanno deciso che le funzioni di segretariato della convenzione debbano essere svolte congiuntamente dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Ginevra) e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Roma).

Prima dell'adozione della convenzione, l'Unione europea aderiva a una procedura volontaria resa giuridicamente vincolante nell'UE con il regolamento (CEE) n. 2455/92. In seguito alla ratifica della convenzione di Rotterdam da parte dell'Unione europea il 20 dicembre 2002 [cfr. decisione 2003/106/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>], il regolamento (CEE) n. 2455/92 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 304/2003, che dava piena attuazione alle disposizioni della convenzione e conteneva una serie di disposizioni che vanno al di là di quelle stabilite nella convenzione. In particolare, l'UE ha deciso di non limitare il campo di applicazione del regolamento alle sostanze chimiche soggette alla convenzione, ma di estenderlo anche a sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'UE. Di pari passo all'evoluzione del quadro normativo UE, è stato necessario modificare quattro volte l'allegato I per estendere l'applicabilità del regolamento ad altre sostanze chimiche. Il regolamento (CE) n. 304/2003 a sua volta è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 689/2008, che ha mantenuto disposizioni più rigorose rispetto a quelle della convenzione.

La convenzione si applica a due categorie di sostanze chimiche: pesticidi e prodotti chimici industriali. Il principio di base sul quale si fonda è che l'esportazione di sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni (inserite nell'allegato III della convenzione) può avvenire solo previo l'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) del paese importatore. A tal fine è stata istituita una procedura che consente di ottenere e rendere pubbliche ufficialmente le decisioni dei paesi importatori sulla volontà di vedere importata, in futuro, una certa sostanza chimica e garantire allo stesso tempo il rispetto di tali decisioni da parte del paese esportatore. Le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC sono attualmente 40 e la convenzione prevede un meccanismo che consente di inserire altri prodotti negli allegati a condizione che siano rispettati alcuni criteri.

<sup>(1)</sup> GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. La direttiva 67/548/CEE sarà totalmente abrogata dal regolamento (CE) n. 1272/2008 con effetto dal 1° giugno 2015.

<sup>(3)</sup> GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. La direttiva 1999/45/CE sarà totalmente abrogata dal regolamento (CE) n. 1272/2008 con effetto dal 1° giugno 2015.

<sup>(4)</sup> GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

Le parti devono notificare al segretariato tutti gli atti normativi definitivi che vietano o impongono rigorose restrizioni a una sostanza chimica rientrante nell'ambito di applicazione della convenzione, presentando allo stesso le cosiddette notifiche PIC, atto con il quale una sostanza chimica viene inserita nella procedura. Dopo che almeno due parti appartenenti a regioni geografiche diverse (definite dalla CoP) a norma della convenzione inviano una notifica al segretariato, le informazioni trasmesse sono esaminate da un organo sussidiario, il Comitato per l'esame delle sostanze chimiche, composto da esperti nella gestione dei prodotti chimici nominati dai vari Stati. Se sono soddisfatti i criteri indicati nella convenzione, il Comitato redige un documento di orientamento alla decisione (DGD) e raccomanda alla CoP di inserire la sostanza chimica nell'allegato III e di assoggettarla alla procedura PIC. La CoP successivamente decide per consenso se inserire la sostanza o meno. Il DGD viene quindi inviato a tutte le parti per informarle e consentire loro di decidere in conoscenza di causa se accettare o respingere l'importazione della sostanza chimica o se consentire l'importazione a determinate condizioni. Ogni sei mesi il segretariato informa tutte le parti delle risposte pervenute pubblicando le cosiddette «circolari PIC» sul sito dedicato all'indirizzo <http://www.pic.int/>. Anche le risposte riguardanti l'importazione sono pubblicate in una banca dati nello stesso sito. Le parti esportatrici hanno l'obbligo di garantire che i loro esportatori rispettino le decisioni in materia di importazioni. L'obiettivo di tale obbligo è tutelare i paesi importatori che non dispongono di infrastrutture adeguate per difendersi adeguatamente dalle importazioni non desiderate.

L'altro pilastro della convenzione riguarda lo scambio di informazioni tra le parti sulle sostanze chimiche potenzialmente pericolose che possono essere esportate. A questo proposito la disposizione più importante riguarda l'obbligo, per la parte che intende esportare una sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni nel proprio territorio, di informare la parte importatrice dell'esportazione in questione prima di procedere alla prima spedizione e successivamente ogni anno (seguendo la cosiddetta procedura della «notifica di esportazione») fino a quando la sostanza non venga assoggettata alla procedura PIC e la parte importatrice non abbia fornito una risposta (comunicata a tutte le parti) riguardo all'importazione della sostanza chimica. La parte esportatrice deve inoltre disporre che le esportazioni delle sostanze chimiche a cui si applica la procedura PIC siano soggette a obblighi in materia di etichettatura che forniscano informazioni sufficienti sui rischi e/o pericoli per la salute umana e per l'ambiente. Essa può inoltre imporre requisiti analoghi per l'esportazione di altre sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni sul territorio nazionale.

La convenzione prevede inoltre disposizioni relative all'assistenza tecnica tra le parti: le parti che dispongono di programmi più avanzati per la regolamentazione delle sostanze chimiche devono fornire assistenza tecnica e formazione alle altre parti, ad esempio i paesi in via di sviluppo, per assisterle nello sviluppo dell'infrastruttura e delle capacità di gestione delle sostanze chimiche.

Come già rilevato, vi sono vari aspetti in cui il regolamento è più rigoroso delle prescrizioni della convenzione di Rotterdam nell'obiettivo di assicurare un livello più elevato di tutela della salute umana e dell'ambiente. Gli obblighi di notifica delle esportazioni e consenso esplicito non si applicano ai soli paesi firmatari della convenzione ma a tutti i paesi. Il campo di applicazione del regolamento comprende tutte le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'UE. Per estendere l'applicabilità del regolamento a un maggior numero di sostanze chimiche, le due categorie di impiego definite nella convenzione sono state suddivise ognuna in due sottocategorie: i pesticidi sono stati suddivisi in pesticidi agricoli e pesticidi non agricoli, mentre le sostanze chimiche industriali sono state suddivise in sostanze chimiche industriali ad uso professionale e sostanze chimiche industriali destinate al consumatore finale. Pertanto, a norma del regolamento UE, il divieto o la rigorosa restrizione di una sostanza chimica a livello di sottocategoria (anche se la sostanza non è vietata o soggetta a rigorose restrizioni a livello di categoria d'impiego della Convenzione) può far rientrare tale sostanza tra quelle soggette all'obbligo di notifica delle esportazioni. Pertanto, alcune sostanze chimiche non assoggettabili alla notifica PIC ai sensi dell'articolo 5 della convenzione, e quindi escluse dall'obbligo di notifica dell'esportazione ai sensi dell'articolo 12 della stessa, sono comunque soggette all'obbligo di notifica dell'esportazione a norma del regolamento.

Inoltre, gli esportatori dell'UE sono tenuti a presentare una notifica di esportazione indipendentemente dall'uso a cui è destinata la sostanza e dall'eventuale esistenza di un divieto o di rigorose restrizioni all'impiego all'interno dell'UE. Lo stesso criterio si applica anche nel caso delle richieste di consenso esplicito. Infine, l'obbligo di consenso esplicito si applica non soltanto alle sostanze chimiche incluse nell'elenco delle sostanze soggette alla procedura PIC ai sensi della convenzione, ma anche a tutte le sostanze chimiche assoggettabili all'obbligo di notifica PIC in una qualsiasi delle due categorie previste dalla convenzione.

### 3. IL REGOLAMENTO (CE) N. 689/2008

Il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, adottato il 17 giugno 2008 ed entrato in vigore il 1° agosto 2008, sostituisce il regolamento (CE) n. 304/2003, che è stato abrogato. Segue una sintesi delle principali disposizioni in esso contenute.



### 3.1. **Articolo 1: OBIETTIVI**

Il regolamento persegue vari obiettivi, tra i quali:

- l'attuazione della convenzione di Rotterdam (in alcuni casi prevedendo disposizioni che vanno al di là di quelle della convenzione), anche per paesi che non sono parti della convenzione;
- l'assoggettamento delle esportazioni di tutte le sostanze chimiche pericolose alle stesse disposizioni in materia di imballaggio e di etichettatura vigenti nell'UE, a meno che quest'ultime siano in contrasto con le disposizioni vigenti nel paese importatore.

È bene notare che l'imballaggio e l'etichettatura del prodotto finale devono essere conformi anche alle eventuali prescrizioni in vigore nel paese importatore in cui il prodotto viene commercializzato.

### 3.2. **Articolo 2: AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il regolamento disciplina:

- le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC;
- le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'UE;
- tutte le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne l'imballaggio e l'etichettatura (conformemente alle prescrizioni UE; cfr. articolo 16).

Il regolamento non si applica alle sostanze chimiche costituite da sostanze stupefacenti, materiali radioattivi, rifiuti, armi chimiche, alimenti e additivi alimentari, mangimi, organismi geneticamente modificati e prodotti medicinali (ad eccezione di disinfettanti, insetticidi e antiparassitari) disciplinati da altri atti normativi dell'UE. Il regolamento non si applica nemmeno alle sostanze chimiche esportate o importate a scopo di ricerca o analisi, a condizione che le quantità di tali sostanze verosimilmente non producano effetti sulla salute umana o sull'ambiente e in ogni caso non siano superiori a 10 kg della sostanza allo stato puro o a 10 kg della sostanza quando essa è contenuta in miscele (preparati) insieme ad altre sostanze.

È importante sottolineare che per agevolare le esportazioni per le quali è previsto un esonero dalle disposizioni del regolamento è stata istituita una procedura amministrativa speciale. Tale esonero si applica alle sostanze chimiche esportate a scopo di ricerca o di analisi in quantità non superiori a 10 kg. La procedura, detta richiesta di RIN speciale, è descritta al capitolo 3.17 e viene utilizzata anche per le sostanze chimiche elencate nell'allegato I, parte 3, per le quali la decisione sull'importazione pubblicata nella circolare PIC dà il consenso all'importazione e a cui si applica l'articolo 7, paragrafo 6.

### 3.3. **Articolo 3: DEFINIZIONI**

Tra le definizioni principali contenute nel regolamento figurano i seguenti termini: sostanza chimica, preparato, articolo, pesticidi e sostanze chimiche industriali (sono le categorie previste dalla convenzione e ulteriormente suddivise in due sottocategorie ciascuna dal regolamento), sostanza chimica soggetta ad obbligo di notifica di esportazione, sostanza chimica assoggettabile a notifica PIC, sostanza chimica soggetta alla procedura PIC, sostanza chimica vietata e sostanza chimica soggetta a rigorose restrizioni.

Ad esempio, una «sostanza chimica» è una sostanza, presente allo stato puro o contenuta in un preparato o un preparato fabbricato o ricavato dalla natura, ad esclusione degli organismi viventi. Un «pesticida» è una sostanza chimica appartenente a una delle due seguenti sottocategorie: pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari o pesticidi per altri usi, quali i biocidi. Una «sostanza chimica industriale» è una sostanza chimica appartenente ad una delle due seguenti sottocategorie: sostanze chimiche ad uso professionale o sostanze chimiche destinate all'uso da parte del consumatore finale. Una «sostanza chimica vietata» è una sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato nell'ambito di una o più categorie o sottocategorie mediante un atto normativo definitivo nell'UE, per motivi sanitari o ambientali. In questa definizione sono comprese le sostanze chimiche a cui sia stata rifiutata l'autorizzazione di primo impiego o per le quali l'industria abbia disposto il ritiro dal mercato o l'esclusione da ogni ulteriore fase del procedimento di notifica, registrazione o autorizzazione, quando è dimostrato che tali sostanze destano preoccupazioni per la salute umana o l'ambiente. Una «sostanza chimica soggetta a rigorose restrizioni» è definita in modo analogo come una sostanza il cui impiego sia stato vietato, teoricamente per qualsiasi uso, nell'ambito di una o più categorie o sottocategorie.

Le definizioni ricalcano in linea di massima quelle contenute nella convenzione, con alcune importanti differenze.

L'introduzione di sottocategorie di utilizzo, finalizzata a determinare la necessità di notifica dell'esportazione delle sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'UE, comporta un aumento del numero delle sostanze chimiche soggette all'obbligo di notifica di esportazione. Tali sostanze sono elencate nell'allegato I, parte 1, del regolamento. Tuttavia, per essere assoggettabile alla notifica PIC (allegato I, parte 2), una sostanza chimica deve essere vietata o soggetta a rigorose restrizioni all'interno dell'UE per una categoria di utilizzo prevista dalla convenzione. Per «sostanza chimica» si intende la sostanza in sé o contenuta in un preparato, cioè una miscela o una soluzione di due o più sostanze.

Tra le definizioni figura anche quella di «articolo». Un articolo è un prodotto finito che contiene o include una sostanza chimica il cui impiego, in quel particolare prodotto finito, è vietato o soggetto a rigorose restrizioni in forza del diritto dell'UE. Gli articoli contenenti tali sostanze in forma non reattiva sono soggetti all'obbligo di notifica di esportazione. Gli articoli elencati nell'allegato V sono soggetti a divieto di esportazione.

Sulla base della definizione di esportazione, il regolamento si applica inoltre alle esportazioni a partire dal territorio doganale dell'Unione europea, che comprende zone alle quali si applicano norme doganali speciali, quali ad esempio zone franche e depositi doganali.

Il regolamento contiene anche una definizione specifica di «esportatore»: è la persona che è titolare del contratto di esportazione oppure, in mancanza di un contratto, la persona che ha la facoltà di decidere l'esportazione della sostanza chimica al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea (da qualunque Stato membro la merce esportata esca dal territorio doganale). Nel caso in cui l'esportatore non sia stabilito nell'UE, gli obblighi dell'esportatore devono essere assolti dalla parte contraente stabilita nell'UE.

Inoltre, se non diversamente stabilito, gli obblighi del regolamento si applicano alle esportazioni verso tutti i paesi, a prescindere dal fatto che essi siano o non siano parti della convenzione.

#### **3.4. Articolo 4: DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI**

Ciascuno Stato membro designa l'autorità o le autorità nazionali (AND) che hanno il compito di svolgere le funzioni amministrative previste dal regolamento e comunica tale designazione alla Commissione.

#### **3.5. Articolo 5: PARTECIPAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA ALLA CONVENZIONE**

La Commissione è l'autorità designata comune che rappresenta l'Unione europea nell'ambito della convenzione agendo in stretta collaborazione con le AND degli Stati membri. Tra i suoi compiti figurano, in particolare, la trasmissione delle notifiche di esportazione dell'UE, la presentazione delle notifiche PIC, il ricevimento delle notifiche di esportazione da paesi terzi, la presentazione delle decisioni sull'importazione nell'UE delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC e lo scambio di informazioni con il segretariato PIC. Inoltre, la Commissione coordina il contributo dell'UE relativamente a tutte le questioni tecniche connesse alla convenzione, alla conferenza delle parti e ai suoi organi ausiliari quali il comitato per l'esame delle sostanze chimiche.

#### **3.6. Articolo 6: SOSTANZE CHIMICHE SOGGETTE AD OBBLIGO DI NOTIFICA DI ESPORTAZIONE, SOSTANZE CHIMICHE ASSOGGETTABILI ALLA NOTIFICA PIC E SOSTANZE CHIMICHE SOGGETTE ALLA PROCEDURA PIC**

Le sostanze chimiche che rientrano nelle categorie sopra indicate sono elencate nell'allegato I del regolamento e nell'allegato 1 della presente guida, che riporta l'elenco completo alla data della pubblicazione. La versione aggiornata dell'elenco è consultabile sul sito EDEXIM all'indirizzo <http://edexim.jrc.ec.europa.eu>.

L'allegato è strutturato in tre parti distinte, in funzione della classificazione.

La parte 1 elenca le sostanze chimiche o i gruppi di sostanze chimiche soggetti a notifica di esportazione e comprende le sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'UE per almeno una delle sottocategorie di impiego (pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari, altri pesticidi quali i biocidi, sostanze chimiche industriali ad uso professionale, sostanze chimiche industriali destinate al consumatore finale). Sono incluse anche le sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC e le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC (che figurano nell'allegato III della convenzione).



La parte 2 contiene l'elenco delle sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC perché vietate o sottoposte a rigorose restrizioni all'interno dell'Unione europea per una delle categorie di utilizzo previste dalla convenzione (pesticidi o prodotti chimici industriali).

La parte 3 elenca le sostanze chimiche o i gruppi di sostanze chimiche cui si applica la procedura PIC (e che figurano nell'allegato III della convenzione).

Per ogni voce sono indicate le diverse categorie o sottocategorie di impiego. Per le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'UE, gli atti normativi più importanti sono attualmente la direttiva 91/414/CEE <sup>(1)</sup>, che dal 14 giugno 2011 sarà sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari <sup>(2)</sup>, la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(3)</sup> e il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) <sup>(4)</sup>.

Va sottolineato che gli elenchi di sostanze chimiche inseriti nelle varie parti dell'allegato I si sovrappongono. Tutte le sostanze chimiche presenti nelle parti 2 e 3 figurano anche nella parte 1 (tranne 8 sostanze chimiche soggette alla procedura PIC che sono presenti nella parte 3 ma non nella parte 1 perché sono soggette a divieto di esportazione ai sensi della Convenzione di Stoccolma) <sup>(5)</sup>. Oltre alla notifica di esportazione, per l'esportazione delle sostanze chimiche inserite nelle parti 2 e 3 è necessario anche il consenso esplicito del paese di importazione (cfr. articolo 13).

L'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è stato modificato dai regolamenti (UE) n. 15/2010 e (UE) n. 196/2010 e continuerà ad essere aggiornato in base ai futuri atti normativi dell'UE e a seguito di sviluppi nell'ambito della convenzione. La versione aggiornata sarà resa disponibile sul sito della Commissione all'indirizzo <http://edexim.jrc.ec.europa.eu>.

### 3.7. **Articolo 7: NOTIFICHE DI ESPORTAZIONE TRASMESSE A PAESI TERZI**

L'obbligo di notifica dell'esportazione si applica a tutte le sostanze chimiche dell'allegato I, parte 1, esportate verso qualsiasi paese — che sia o meno parte della convenzione — e a prescindere dall'impiego previsto del prodotto. Anche i preparati contenenti una sostanza inserita nell'allegato I sono soggetti a notifica se la sostanza chimica è presente in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi della direttiva 1999/45/CE. Infine, anche per alcuni articoli che contengono sostanze chimiche che figurano nell'allegato I può essere richiesta la notifica di esportazione (cfr. articolo 14). Per ogni sostanza, preparato o articolo deve essere presentata una notifica di esportazione distinta e deve essere emesso un RIN specifico.

Se un esportatore di uno Stato membro dell'UE intende esportare dall'UE verso un paese terzo una sostanza chimica specifica assoggettata a notifica, deve seguire la procedura di notifica per la prima esportazione in assoluto e per la prima esportazione che effettua ogni anno successivo.

L'obbligo di presentare una notifica di esportazione cessa quando la sostanza chimica viene assoggettata alla procedura PIC e la parte importatrice che ha ratificato la convenzione fornisce una risposta in merito all'importazione, a meno che la parte in questione non continui a richiedere la notifica. L'obbligo viene meno anche quando un paese importatore rinuncia formalmente al diritto di ricevere la notifica di esportazione. Queste informazioni sono consultabili sul sito EDEXIM all'indirizzo <http://edexim.jrc.ec.europa.eu>, nella sezione Info Importing Country (Informazioni sul paese importatore).

In tutti gli altri casi, l'esportatore deve presentare la notifica di esportazione alla propria AND almeno 30 giorni prima della data in cui è prevista la prima esportazione e almeno 15 giorni prima della prima esportazione in ogni anno civile successivo. È consigliabile comunque presentare la notifica alla AND con il massimo anticipo affinché ci sia un lasso di tempo sufficiente per l'espletamento della pratica.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Tali sostanze chimiche sono elencate nell'allegato 3 della presente guida (allegato V del regolamento).

Per le esportazioni successive alla prima della stessa sostanza chimica verso lo stesso paese nel corso dello stesso anno civile non è richiesta una nuova notifica, se non diversamente stabilito dai paesi importatori. Viceversa, le esportazioni della stessa sostanza verso un altro paese terzo sono considerate alla stregua della «prima esportazione» e assoggettate alla procedura di notifica dell'esportazione.

Le informazioni da inserire nella notifica di esportazione sono indicate nell'allegato II del regolamento, che figura nella presente guida come allegato 2. Le notifiche di esportazione devono essere compilate utilizzando l'apposito formulario disponibile in EDEXIM. La AND, che può chiedere un contributo all'esportatore per coprire i costi amministrativi sostenuti, controlla la notifica e se la ritiene incompleta contatta sollecitamente l'esportatore che è tenuto a fornire le informazioni mancanti. Una volta inserita in EDEXIM (direttamente dall'esportatore o per il tramite della AND), la notifica di esportazione viene registrata in EDEXIM e viene rilasciato un numero di riferimento identificativo (RIN). In attesa dell'espletamento della pratica da parte della AND e/o della Commissione, la notifica in forma preliminare rimane in EDEXIM. Dopo l'approvazione della Commissione, la notifica finale viene trasmessa alla AND del paese importatore unitamente a un modulo di ricevuta e a una copia della scheda informativa sulla sicurezza della sostanza o del preparato, se tale scheda è stata presentata dall'esportatore. La notifica finale è archiviata in EDEXIM e resta a disposizione dell'esportatore e delle AND. Il RIN viene attivato, come indicato nel messaggio trasmesso (direttamente da EDEXIM o per il tramite della AND) all'esportatore per informarlo della validità del RIN. A questo punto l'esportazione può avere luogo al termine del periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, determinato in base alla validità del RIN. Nel caso delle sostanze chimiche che figurano anche nelle parti 2 o 3 dell'allegato I, il RIN non può essere attivato perché è necessario ottenere preliminarmente il consenso esplicito del paese importatore (cfr. articolo 13). Lo schema di flusso 1 dell'allegato 4 illustra la procedura di notifica di esportazione di cui all'articolo 7.

Il RIN di una notifica di esportazione è valido a partire dalla data indicata dall'esportatore nella notifica come data di esportazione o dalla prima data possibile nel rispetto dei tempi prescritti dal regolamento. I RIN delle notifiche di esportazione sono validi fino al 31 dicembre dell'anno per cui viene presentata la notifica. Se in un anno successivo si effettua una nuova esportazione, si deve presentare una nuova notifica di esportazione seguendo la stessa procedura; la notifica deve poi essere inviata al paese importatore. L'esportatore in questo caso deve reinserire la notifica di esportazione in EDEXIM e la Commissione deve trasmettere una nuova notifica di esportazione al paese importatore. Deve quindi essere emesso un nuovo RIN per la notifica di esportazione; tale RIN è valido per l'anno civile corrente.

La Commissione svolge la funzione di AND comune per l'Unione europea e dunque trasmette e riceve tutte le notifiche di esportazione per conto degli Stati membri. Pertanto, è la Commissione che chiede conferma dell'avvenuto ricevimento delle notifiche di esportazione. Per ogni sostanza chimica/preparato contenente una sostanza chimica di cui all'allegato I, la Commissione trasmette la notifica al paese importatore almeno 15 giorni prima che abbia luogo l'esportazione nel caso della prima esportazione dall'UE, e successivamente la ritrasmette ogni anno prima che abbia luogo la prima esportazione prevista per quell'anno. Anche se la Commissione ha già trasmesso una notifica a un paese importatore in seguito alla notifica presentata da un esportatore, gli altri esportatori hanno comunque l'obbligo di presentare una notifica prima di procedere alla prima esportazione della sostanza chimica nell'anno considerato. L'elenco delle sostanze chimiche e dei paesi importatori per ciascun anno è a disposizione del pubblico all'indirizzo <http://edexim.jrc.ec.europa.eu>.

Se l'esportazione si effettua in una situazione di emergenza nella quale qualsiasi ritardo può aggravare la situazione per la salute pubblica o per l'ambiente, lo Stato membro può decidere, previa consultazione della Commissione, di derogare interamente o in parte alle disposizioni in materia di periodo di attesa e di informazione.

Il governo del paese importatore può rispondere alla notifica di esportazione UE con la richiesta di ulteriori informazioni. Tali informazioni devono essere fornite dall'esportatore, dalla AND dello Stato membro interessato o dalla Commissione. Se la sostanza è una sostanza elencata nella parte 1 o una sostanza elencata nella parte 2 o 3 per la quale esiste già un consenso esplicito generale, la richiesta non pregiudica il diritto per l'esportatore di esportare la sostanza chimica.

È necessaria una nuova notifica se:

- viene modificata la normativa UE riguardante l'immissione in commercio, l'uso o l'etichettatura della sostanza chimica oggetto dell'esportazione;
- la composizione di un preparato da esportare ha subito variazioni riguardanti la concentrazione della o delle sostanze chimiche in esso contenute (e dunque ad esempio è necessaria una modifica dell'etichetta).

La nuova notifica deve indicare che si tratta della revisione di una notifica precedente. A tal fine, nel modulo di notifica dell'esportazione è necessario segnalare la dichiarazione che la notifica è una revisione di una notifica precedente.

Qualora il paese importatore non comunichi l'avvenuto ricevimento, la Commissione deve controllare l'avanzamento della pratica presentando se necessario una seconda copia della notifica. La mancata attestazione di ricevimento non pregiudica tuttavia direttamente la possibilità di effettuare l'esportazione. Gli esempi 1 e 3 del capitolo V illustrano la procedura di notifica dell'esportazione per le sostanze elencate nella parte 1 dell'allegato I.

### 3.8. **Articolo 8: NOTIFICHE DI ESPORTAZIONE RICEVUTE DA PAESI TERZI**

La Commissione registra nella banca dati EDEXIM le notifiche di esportazione ricevute da un paese terzo relativamente alle sostanze chimiche di cui siano vietati o soggetti a rigorose restrizioni la commercializzazione o l'impiego nel paese di origine. La Commissione comunica l'avvenuto ricevimento della prima notifica di esportazione trasmessa per le singole sostanze chimiche da un altro paese e successivamente trasmette una copia della notifica, corredata di tutte le informazioni disponibili, alla AND dello Stato membro che riceve l'importazione e agli altri Stati membri che ne facciano richiesta.

Se la AND di uno Stato membro riceve una notifica, la deve trasmettere immediatamente alla Commissione, corredata di tutte le informazioni disponibili.

### 3.9. **Articolo 9: INFORMAZIONI SULL'ESPORTAZIONE E SULL'IMPORTAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE**

Nel corso del primo trimestre di ogni anno, l'esportatore di:

- sostanze elencate nell'allegato I;
- preparati contenenti sostanze elencate nell'allegato I in concentrazioni tali da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE, o
- articoli contenenti sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I in forma non reattiva o preparati contenenti tali sostanze in una concentrazione tale da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE

è tenuto a comunicare alla propria AND i quantitativi della sostanza chimica (come sostanza pura e come ingrediente di preparati e/o articoli) esportati in ogni paese importatore durante l'anno precedente. Tale comunicazione deve essere corredata di un elenco recante il nome e l'indirizzo di ciascun importatore che ha ricevuto le forniture. Alla luce della definizione di «articolo», è importante notare che la comunicazione delle informazioni sull'esportazione è obbligatoria soltanto se l'impiego della sostanza chimica in un particolare articolo è vietato o sottoposto a rigorose restrizioni in forza del diritto dell'UE, e non per tutti gli altri articoli in cui la sostanza potrebbe essere utilizzata senza restrizioni.

Tutte le esportazioni di sostanze chimiche elencate nelle parti 2 e 3 dell'allegato I che hanno luogo con l'approvazione della AND dell'esportatore e della Commissione, ma in assenza di un consenso esplicito della parte importatrice o dell'altro paese, devono essere elencate separatamente (cfr. articolo 13, paragrafo 7).

Gli importatori devono fornire le stesse informazioni in relazione ai quantitativi di sostanze chimiche immessi sul mercato interno.

Allo stesso modo, devono fornire ogni informazione supplementare richiesta dalla AND o dalla Commissione

Le AND provvedono ad elaborare ed aggregare i dati trasmessi dagli esportatori e dagli importatori secondo il modello di cui all'allegato III del regolamento e li trasmettono alla Commissione, che pubblica su Internet una sintesi delle informazioni non riservate.

### 3.10. **Articolo 10: PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA PIC**

Le sostanze chimiche assoggettabili a notifica PIC (cioè quelle vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'Unione europea nell'ambito di una categoria di impiego prevista dalla convenzione) sono inserite nella parte 2 dell'allegato I. Dopo l'inserimento, la notifica deve essere trasmessa dalla Commissione al segretariato PIC entro novanta giorni dalla in cui prende effetto l'atto normativo UE applicabile. La notifica deve contenere le informazioni indicate nell'allegato IV del regolamento; se la Commissione non dispone di tali informazioni, può chiedere all'esportatore/importatore di inviarle entro un termine di 60 giorni. La notifica deve essere aggiornata ogni volta che viene modificato l'atto normativo che vieta o impone rigorose limitazioni alla sostanza chimica.

Nel definire le priorità in materia di notifiche, la Commissione considera se la sostanza chimica è già soggetta alla procedura PIC, in quale misura le norme in materia di informazione di cui all'allegato IV della convenzione di Rotterdam possano essere rispettate e la gravità dei rischi connessi alla sostanza, in particolare per i paesi in via di sviluppo.

Gli Stati membri possono anche inviare, tramite la Commissione, notifiche di sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni in virtù di atti normativi nazionali. In tal caso devono fornire tutte le informazioni del caso alla Commissione, che le trasmette agli altri Stati membri. Quest'ultimi hanno quattro settimane di tempo per presentare osservazioni. Al termine di questa procedura, lo Stato membro che ha presentato l'atto decide se chiedere alla Commissione di inviare la notifica al segretariato PIC oppure fornire le informazioni ai sensi dell'articolo 11.

Quando la Commissione riceve informazioni sulle notifiche PIC da altre parti della convenzione, le trasmette immediatamente a tutti gli Stati membri e, se necessario, prepara l'adozione di pertinenti misure UE. Inoltre, essa pubblica le informazioni sul sito EDEXIM all'indirizzo <http://edexim.jrc.ec.europa.eu>.

### 3.11. **Articolo 11: INFORMAZIONI DA TRASMETTERE AL SEGRETARIATO PIC SULLE SOSTANZE CHIMICHE NON ASSOGGETTABILI ALLA NOTIFICA PIC**

Oltre alla notifica PIC, il regolamento prevede un altro sistema per la divulgazione delle informazioni sulle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni: tramite l'applicazione delle disposizioni sullo scambio di informazioni previste dalla convenzione. Queste si possono applicare, ad esempio, alle sostanze chimiche che sono vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'Unione europea soltanto in una sottocategoria di impiego e che pertanto non sono assoggettabili a notifica PIC, nonché alle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni in virtù di atti normativi nazionali in uno o più Stati membri, quando tali Stati membri stabiliscono, al termine della procedura di consultazione di cui sopra, che una notifica PIC non sarebbe opportuna.

In questi casi, la Commissione fornisce al segretariato PIC le informazioni del caso, affinché possano essere informate le altre parti della convenzione.

### 3.12. **Articolo 12: OBBLIGHI RELATIVI ALL'IMPORTAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE**

Il regolamento impone agli Stati membri di controllare l'importazione delle sostanze chimiche elencate nell'allegato I e di designare le autorità, ad esempio le dogane, a cui è attribuito questo compito<sup>(1)</sup>. Pur non contenendo disposizioni particolareggiate sul divieto o sulle restrizioni all'importazione, esso istituisce una procedura che consente alla Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, di valutare e adottare decisioni sull'importazione di sostanze chimiche cui si applica la procedura PIC.

La Commissione riceve dal segretariato PIC i documenti di orientamento alla decisione (DGD) e li distribuisce agli Stati membri. Entro nove mesi dalla data di trasmissione del DGD da parte del segretariato, la Commissione adotta una decisione sull'importazione nell'Unione europea della sostanza chimica considerata facendo riferimento alla categoria o alle categorie di impiego specificate per tale sostanza nel DGD. Prima di adottare la decisione, la Commissione acquisisce il parere degli Stati membri applicando la procedura del comitato consultivo, nella fattispecie per mezzo di una votazione nel comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

<sup>(1)</sup> Cfr. articolo 17 del regolamento.

Le decisioni sull'importazione hanno come fondamento la normativa UE esistente e applicano tale normativa nel contesto della convenzione di Rotterdam. La decisione se consentire l'importazione e/o l'utilizzo e/o l'immissione sul mercato nell'UE dipende dall'atto normativo UE che disciplina l'importazione, l'utilizzo o l'immissione sul mercato della sostanza chimica considerata, ad esempio il regolamento REACH o le norme sui prodotti fitosanitari o sui biocidi. Il regolamento (CE) n. 689/2008 non contiene pertanto disposizioni particolareggiate sulle restrizioni o sul divieto di importazione.

La decisione sull'importazione — che le parti esportatrici sono tenute a rispettare — viene comunicata al segretariato della convenzione di Rotterdam <sup>(1)</sup>.

La decisione sull'importazione non è indirizzata agli Stati membri e quindi non stabilisce principi che gli Stati membri o gli operatori devono rispettare; i principi che gli Stati membri e gli operatori devono rispettare sono stabiliti negli altri atti normativi pertinenti dell'UE. Se la normativa viene modificata o se cambia la posizione definita per legge di una sostanza chimica (ad esempio a seguito di una valutazione eseguita ai sensi della normativa applicabile), le decisioni sull'importazione devono essere riesaminate.

Se opportuno e su richiesta scritta dello Stato membro o degli Stati membri interessati, la decisione sull'importazione indica anche norme nazionali diverse e più specifiche. Le decisioni sull'importazione fanno riferimento alla categoria di impiego indicata nella convenzione PIC per la sostanza chimica interessata.

Nell'esaminare le informazioni contenute nel DGD, la Commissione e gli Stati membri valutano la necessità di adottare misure UE e se necessario possono proporre opportune misure legislative UE al fine di ridurre i rischi per la salute umana e l'ambiente.

### **3.13. Articolo 13: OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE DIVERSI DALL'OBBLIGO DI NOTIFICA DI ESPORTAZIONE**

Gli esportatori dell'UE devono conformarsi alle decisioni sull'importazione (temporanee e definitive) adottate dai paesi terzi, pubblicate ogni sei mesi nella «Circolare PIC» del segretariato PIC (e disponibili anche sul sito della convenzione all'indirizzo <http://www.pic.int>). La Commissione trasmette le circolari PIC alle AND e alle associazioni industriali e le mette a disposizione del pubblico inserendole nella banca dati EDEXIM all'indirizzo <http://edexim.jrc.ec.europa.eu>. Le decisioni sulle importazioni possono essere consultate anche presso le AND. L'obbligo di conformarsi alla decisione di importazione scatta sei mesi dopo che il segretariato ha trasmesso le informazioni.

Per le esportazioni delle sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell'allegato I per le quali le decisioni sull'importazione pubblicate nell'ultima circolare PIC danno il consenso all'importazione, non è necessario trasmettere notifica dell'esportazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, se non diversamente stabilito dalla parte importatrice. Tuttavia, nella dichiarazione doganale gli esportatori devono indicare un RIN (numero di riferimento identificativo della decisione sull'importazione), che si può ottenere ricorrendo alla procedura amministrativa detta «richiesta di RIN speciale» oppure consultando la banca dati delle decisioni sull'importazione in EDEXIM. Dal momento che tale banca dati non è ancora disponibile, per il momento si deve utilizzare la procedura amministrativa. Con la procedura di «richiesta di RIN speciale», l'esportatore controlla innanzitutto se all'esportazione si applica l'articolo 13, paragrafo 6, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 6. In caso affermativo, l'esportatore presenta alla AND esportatrice una richiesta di RIN speciale. Se tutti i requisiti sono soddisfatti, la AND esportatrice approva la richiesta e attiva il RIN, che deve essere riportato dall'esportatore nella dichiarazione doganale (lo schema di flusso 4 dell'allegato 4 illustra graficamente questa procedura). La procedura alternativa, che non è ancora disponibile, permetterà all'esportatore di consultare in EDEXIM all'indirizzo <http://edexim.jrc.ec.europa.eu> la banca dati delle decisioni sull'importazione, dove troverà il RIN da utilizzare nella dichiarazione doganale. L'esportatore deve provvedere affinché l'esportazione rispetti tutti i requisiti indicati nella decisione sull'importazione.

<sup>(1)</sup> La decisione è messa anche a disposizione del pubblico, e in particolare dei soggetti interessati, dalle AND degli Stati membri. Viene anche pubblicata nella «circolare PIC» pubblicata periodicamente dal segretariato PIC (cfr. più avanti) e sul sito PIC all'indirizzo <http://www.pic.int>.



Spesso i paesi importatori non rispondono al segretariato PIC o rispondono con una decisione provvisoria che non riguarda in modo specifico l'importazione. Fatte salve le poche esenzioni indicate di seguito, il regolamento va oltre il disposto della convenzione e stabilisce che prima di procedere all'esportazione è necessario ottenere il consenso esplicito del paese importatore. Questo obbligo vale non solo per le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC (cioè quelle che figurano nell'allegato I, parte 3, del regolamento), ma anche per quelle assoggettabili alla notifica PIC (cioè le sostanze che figurano nella parte 2 del medesimo allegato).

È necessario quindi chiedere (e ottenere) il consenso esplicito della AND dell'esportatore e della AND o altra autorità competente del paese importatore. È consigliabile che l'esportatore o l'importatore contattino direttamente tali autorità solo dopo l'avvio di una procedura formale da parte della AND dell'esportatore. Le informazioni sulle AND e (per i paesi che non sono parte della convenzione) sulle altre autorità competenti sono consultabili sul sito EDEXIM all'indirizzo <http://edexim.jrc.ec.europa.eu>. In caso di difficoltà nell'individuare le autorità competenti del paese importatore o nell'ottenere una risposta, si può chiedere l'intervento della Commissione. Qualora la AND dello Stato membro di esportazione riceva informazioni aggiornate sulle AND di paesi terzi, deve darne comunicazione alla Commissione.

Se la Commissione o la AND del paese esportatore non ottengono una risposta entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta, la Commissione invia un sollecito alla AND dell'importatore. Se dopo ulteriori 30 giorni non è ancora pervenuta una risposta, la Commissione può inviare ulteriori solleciti. Lo schema di flusso 2 dell'allegato 4 illustra graficamente questa procedura.

Si raccomanda di chiedere il consenso esplicito con il massimo anticipo possibile rispetto al momento dell'esportazione. Una «copia preliminare» della notifica di esportazione (disponibile in EDEXIM) può essere un sistema adeguato per fornire le informazioni di cui il paese importatore ha bisogno per adottare una decisione. Per agevolare il compito della AND o altra autorità competente nel paese di importazione, è utile che gli esportatori trasmettano alla AND dell'esportatore copia delle registrazioni o autorizzazioni della sostanza chimica emesse dal paese importatore. In questo modo, la AND dell'esportatore può allegare la documentazione alla richiesta di consenso.

Il consenso esplicito può presentarsi sotto varie forme: ad esempio, può essere una decisione ufficiale sull'importazione trasmessa attraverso il segretariato e recante in modo evidente il consenso all'importazione da parte del paese importatore (se la sostanza chimica è soggetta alla procedura PIC), oppure può trattarsi di un'e-mail o di una lettera di conferma dell'autorità competente del paese di importazione. Ogni documento utilizzato per autorizzare l'esportazione di una sostanza chimica per la quale è richiesto un consenso esplicito è associato a un identificatore univoco (identificatore del consenso esplicito) ed è archiviato in EDEXIM.

Il consenso esplicito per una sostanza o un preparato ricevuto da una AND, viene trasmesso da quest'ultima alla banca dati EDEXIM. In seguito, il consenso esplicito «esistente» può essere usato dalle AND per approvare notifiche di esportazione e dalla Commissione per convalidare i RIN con riferimento a richieste successive del paese interessato, a condizione che nella risposta contenente il consenso esplicito originale non siano indicate condizioni specifiche. Pertanto, è opportuno che le AND verifichino se in EDEXIM esiste già una risposta contenente un consenso esplicito. Se tale risposta esiste, non occorre chiedere un nuovo consenso esplicito al paese interessato: la notifica di esportazione può essere direttamente approvata e trasmessa alla Commissione. La Commissione a sua volta controlla se in EDEXIM esiste già un consenso valido per l'esportazione e, in caso affermativo, lo utilizza per convalidare il RIN.

Un consenso esplicito relativo a una sostanza chimica rimane valido e utilizzabile per successive esportazioni da parte di qualsiasi esportatore UE per un periodo di tre anni civili, se non diversamente specificato nel consenso esplicito. Le condizioni indicate dai paesi importatori devono essere comunicate dalla AND a cui perviene il consenso esplicito a tutti gli esportatori mediante pubblicazione nel campo «note» dell'interfaccia di EDEXIM per gli esportatori (Exporters). Al termine del terzo anno, una nuova richiesta di consenso esplicito deve essere presentata dalla AND dell'esportatore alla AND o all'autorità competente del paese importatore per il tramite della Commissione. In attesa della risposta alla nuova domanda, le esportazioni della sostanza chimica possono proseguire per un periodo di 12 mesi.



Nel caso di sostanze per le quali oltre alla presentazione della notifica di esportazione è necessario un consenso esplicito (in pratica le sostanze chimiche che figurano nella parte 2 e alcune sostanze chimiche che figurano nella parte 3 per le quali non esiste una decisione sull'importazione), il periodo di validità del consenso esplicito può variare e nella maggior parte dei casi non coincide con quello del RIN. Per definizione, un consenso esplicito è valido fino al termine del terzo anno successivo alla data di rilascio; il RIN, invece, rimane valido soltanto fino al 31 dicembre dell'anno per cui è stata presentata la notifica, quindi viene disattivato. In tal caso, nel corso dell'anno successivo deve essere presentata una nuova notifica di esportazione e la Commissione deve rilasciare un nuovo RIN. Se tutte le condizioni sono soddisfatte, il nuovo RIN viene immediatamente attivato al momento dell'espletamento della pratica di notifica di esportazione. Non è necessario chiedere un nuovo consenso fino a quando non scade il consenso esplicito, al termine del terzo anno successivo al rilascio del consenso stesso.

Il regolamento prevede due possibili esenzioni all'obbligo di ottenere un consenso esplicito prima dell'esportazione di sostanze chimiche soggette alla procedura PIC o assoggettabili alla notifica PIC. La prima eccezione riguarda le sostanze chimiche assoggettabili a notifica PIC (quelle inserite nell'allegato I, parte 2) da esportare verso paesi OCSE <sup>(1)</sup>: in questo caso può essere concesso un esonero, previa valutazione da effettuarsi caso per caso. La decisione di non far valere questo obbligo spetta alla AND dell'esportatore in consultazione con la Commissione e può essere presa se, al momento dell'importazione, la sostanza chimica è già registrata o autorizzata nel paese OCSE di destinazione. Lo schema di flusso 3 dell'allegato 4 illustra graficamente questa procedura.

La seconda esenzione si applica quando, malgrado sia stato posto in atto ogni ragionevole sforzo, non si ottiene una risposta entro 60 giorni dalla richiesta di consenso esplicito per una sostanza chimica soggetta alla procedura PIC o assoggettabile a notifica PIC (sostanze chimiche elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I): anche in questo caso può essere concesso un esonero, previa valutazione da effettuarsi caso per caso, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 7. La decisione di non far valere l'obbligo spetta alla AND dell'esportatore in consultazione con la Commissione e può essere adottata se vi sono prove, provenienti da fonti ufficiali del paese importatore o di un altro paese, che la sostanza in questione è registrata o autorizzata in tale paese. Al momento di decidere in merito all'esportazione di sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell'allegato I, si deve considerare anche il possibile impatto della sostanza chimica sulla salute umana o sull'ambiente nella parte importatrice o in un altro paese. Gli esoneri sono validi per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di richiesta di consenso esplicito, sempreché non pervenga una risposta alla richiesta iniziale di consenso esplicito. Terminato il periodo massimo di 12 mesi, se l'esportatore non ha ottenuto una risposta alla richiesta di consenso esplicito deve inoltrare una nuova richiesta di consenso esplicito attraverso la propria AND, (ciò determina la ripetizione della procedura sopra illustrata).

Per avere maggiori probabilità di ottenere una risposta a una richiesta di consenso esplicito, è consigliabile che le AND si attengano il più possibile alle lingue ufficiali indicate dalle Nazioni Unite e formulino le richieste di consenso esplicito nella lingua più utilizzata nel paese importatore. Nella sezione del sito EDEXIM dedicata ai consensi espliciti (<http://edexim.jrc.ec.europa.eu>), le AND possono trovare i modelli utilizzabili per formulare la lettera di consenso esplicito e il questionario di risposta nelle lingue più comuni, vale a dire inglese (EN), francese (FR) e spagnolo (ES).

Le informazioni sulle sostanze chimiche per le quali è stato richiesto un consenso esplicito, sulle risposte ottenute e sugli esoneri accordati sono trasmesse dalle AND degli esportatori e archiviate nella banca dati EDEXIM. Ogni documento utilizzato a fini di attestazione (decisione presa dal paese importatore o altri elementi utilizzati a sostegno di un esonero) può essere identificato all'interno della banca dati EDEXIM per mezzo dell'identificatore unico (identificatore del consenso esplicito) ad esso attribuito. Tutte le richieste di consenso esplicito sono elencate in EDEXIM insieme ad ogni informazione pertinente, compreso lo stato della richiesta, e sono consultabili dalle AND di ogni altro Stato membro. Le informazioni non riservate sono pubblicate su Internet.

Giova sottolineare che l'obbligo di ottenere un consenso esplicito si applica anche all'esportazione di preparati (definiti «miscela» nel regolamento (CE) n. 1272/2008) contenenti sostanze elencate nell'allegato I, parte 2 o parte 3, in concentrazioni tali da far scattare gli obblighi di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE <sup>(2)</sup>. Di conseguenza, per ogni preparato deve essere chiesto un consenso esplicito distinto e successivamente viene rilasciato un RIN specifico per il consenso esplicito. Per facilitare l'applicazione di questa disposizione, la richiesta di consenso esplicito contiene varie domande per la AND del paese

<sup>(1)</sup> L'elenco dei paesi OCSE è contenuto nell'allegato 8 della presente guida.

<sup>(2)</sup> Si tenga presente che la direttiva 1999/45/CE sarà totalmente abrogata dal regolamento (CE) n. 1272/2008 con effetto dal 1° giugno 2015.

importatore, una delle quali è: «Si acconsente all'importazione di altri preparati contenenti la stessa sostanza di cui all'allegato I?» Nella maggior parte dei casi, la AND importatrice risponde negativamente, il che obbliga a presentare una richiesta distinta di consenso esplicito per ogni altro preparato; quando invece la risposta è affermativa, le AND e la Commissione possono approvare direttamente le esportazioni di altri preparati contenenti la sostanza.

Poiché in un preparato sono presenti più sostanze, è necessario controllare per ogni sostanza se esiste l'obbligo di ottenere un consenso esplicito. Se per almeno una sostanza vige tale obbligo, deve essere presentata una richiesta di consenso esplicito. Può accadere che un paese importatore risponda in modo non specifico indicando che per le sostanze chimiche registrate è ammessa l'importazione. Se la sostanza A di un preparato AB è elencata nell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 ed è registrata nel paese di importazione, si può procedere all'esportazione anche se la sostanza B non è registrata, a condizione che detta sostanza B non figuri negli elenchi dell'allegato I. La richiesta di consenso esplicito è obbligatoria infatti per la sostanza A ma non per la sostanza B.

Oltre a questi obblighi sono previsti requisiti riguardanti la qualità dei prodotti esportati. In particolare, l'esportatore deve garantire che le sostanze chimiche non siano esportate nei sei mesi precedenti la rispettiva scadenza, indicata espressamente o deducibile dalla data di produzione, a meno che ciò sia reso impossibile dalle proprietà intrinseche del prodotto. Nel caso dei pesticidi è necessario ottimizzare le dimensioni e l'imballaggio dei contenitori in modo da ridurre al minimo il rischio di giacenze obsolete; inoltre le etichette devono contenere informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità delle sostanze nelle condizioni climatiche del paese importatore. Infine, i pesticidi esportati devono essere conformi alle norme in materia di purezza definite dalla normativa UE.

### **3.14. Articolo 14: ESPORTAZIONI DI DETERMINATE SOSTANZE CHIMICHE E ARTICOLI CONTENENTI SOSTANZE CHIMICHE**

Anche l'esportazione di articoli<sup>(1)</sup> contenenti determinate sostanze chimiche è soggetta agli obblighi di notifica di esportazione di cui all'articolo 7. Tali obblighi si applicano soltanto agli articoli che contengono o includono sostanze chimiche in forma non reattiva (e che quindi potrebbero presentare un rischio di fuoriuscita): sostanze chimiche soggette alla procedura PIC, sostanze chimiche vietate o sottoposte a rigorose restrizioni dalla normativa UE quando il loro uso è sottoposto a restrizioni nell'articolo specifico considerato, oppure preparati contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008<sup>(2)</sup>.

Non è, inoltre, consentita l'esportazione delle sostanze chimiche e degli articoli elencati nell'allegato V del regolamento, il cui impiego è totalmente vietato nell'Unione europea. Attualmente l'allegato V comprende i saponi cosmetici contenenti mercurio e 10 sostanze chimiche o gruppi di sostanze chimiche che figurano negli elenchi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) ai sensi delle disposizioni ivi contenute e sono inclusi nell'allegato 3 della presente guida. Future decisioni prese nell'ambito della convenzione di Stoccolma potrebbero determinare l'inserimento di altre sostanze chimiche e altri articoli nell'allegato V.

### **3.15. Articolo 15: INFORMAZIONI SUI MOVIMENTI DI TRANSITO**

Se una parte della convenzione chiede informazioni sui movimenti di transito di una sostanza chimica soggetta alla procedura PIC, l'esportatore deve fornire per quanto possibile alla propria AND le informazioni che figurano nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 689/2008 entro il trentesimo giorno precedente il primo movimento di transito e l'ottavo giorno precedente ciascun movimento di transito successivo. La AND trasmette alla Commissione queste informazioni insieme alle eventuali altre informazioni supplementari disponibili; la Commissione a sua volta le invia alla AND della parte importatrice richiedente entro il quindicesimo giorno che precede il primo movimento di transito e prima di ogni movimento di transito successivo. Ad oggi nessuna parte della Convenzione ha chiesto informazioni di questo tipo.

### **3.16. Articolo 16: INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SOSTANZE CHIMICHE ESPORTATE**

Gli esportatori di tutte le sostanze chimiche pericolose, definite ai sensi della normativa UE, devono imballare ed etichettare i loro prodotti esattamente come se dovessero essere immessi in commercio nell'Unione europea, sempreché il paese importatore non abbia proprie disposizioni specifiche, tenendo conto anche delle norme internazionali.

<sup>(1)</sup> Secondo la definizione di cui all'articolo 3.

<sup>(2)</sup> Si tenga presente che la direttiva 1999/45/CE sarà totalmente abrogata dal regolamento (CE) n. 1272/2008 con effetto dal 1° giugno 2015.

Le norme UE applicabili sono contenute nei seguenti atti:

- direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose <sup>(1)</sup>;
- direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi <sup>(2)</sup>;
- direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(3)</sup>;
- direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(4)</sup>;
- regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 <sup>(5)</sup>.

L'etichetta deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- denominazione commerciale e/o denominazione del preparato;
- nome, indirizzo completo e numero di telefono della persona, stabilita nella Comunità, responsabile dell'immissione in commercio del preparato, che può essere il fabbricante, l'importatore o il distributore;
- un simbolo di pericolo (o pittogramma) standard o una combinazione appropriata di simboli e l'indicazione o le indicazioni di pericolo;
- le frasi di rischio (frasi R) standard che descrivono i rischi speciali derivanti dai pericoli che comporta l'utilizzo della sostanza;
- le frasi di sicurezza (frasi S) standard che descrivono i requisiti di sicurezza e le procedure di emergenza da applicare per un impiego sicuro della sostanza;
- l'identità della sostanza chimica o delle sostanze chimiche contenute nei preparati (o miscele), in base a un sistema di nomenclatura internazionale.

È opportuno sottolineare che l'elenco sopra riportato non è esaustivo: gli obblighi giuridici dettagliati sono contenuti nell'articolo 10 della direttiva 1999/45/CE e nell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1272/2008, che contiene anche prescrizioni relative alle informazioni da riportare nell'etichetta. Questi nuovi requisiti, come pure la sostituzione dei simboli di pericolo e delle frasi standard con i pittogrammi di pericolo del GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche) si applicano a partire dal 1° dicembre 2010 per le sostanze e dal 1° giugno 2015 per le miscele. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 prevede anche la sostituzione del termine «preparati» con il termine «miscele».

<sup>(1)</sup> GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. La direttiva 67/548/CEE sarà totalmente abrogata dal regolamento (CE) n. 1272/2008 con effetto dal 1° giugno 2015.


<sup>(2)</sup> GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. La direttiva 1999/45/CE sarà totalmente abrogata dal regolamento (CE) n. 1272/2008 con effetto dal 1° giugno 2015.

<sup>(3)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. La direttiva 91/414/CEE sarà totalmente abrogata dal regolamento (CE) n. 1107/2009 con effetto dal 14 giugno 2011.

<sup>(4)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

Simboli standard di pericolo utilizzati nell'Unione europea:



I simboli di pericolo standard sopra riportati saranno sostituiti dai pittogrammi di pericolo del GHS a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, che dà attuazione al Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche. I pittogrammi di pericolo del GHS sono riportati di seguito:



L'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008, consultabile all'indirizzo [http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/classification/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/classification/index_en.htm), contiene l'elenco completo dei pittogrammi di pericolo CLP/GHS per ogni classe di pericolo e per ogni categoria di pericolo.

A norma del regolamento sulla procedura PIC, le informazioni contenute nell'etichetta devono comprendere la data di scadenza (eventualmente per varie zone climatiche) e, se del caso, la data di fabbricazione.

Ad ogni importatore, inoltre, unitamente alla sostanza chimica deve essere inviata una scheda di dati di sicurezza conforme alle disposizioni dell'articolo 31 e dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) <sup>(1)</sup>.

Le informazioni che figurano sull'etichetta e nella scheda dei dati di sicurezza sono riportate, nei limiti del possibile, nella o nelle lingue ufficiali o in una o più delle principali lingue del paese di destinazione o della zona in cui la sostanza verrà utilizzata (l'elenco delle lingue è riportato nell'allegato 6 della presente guida) <sup>(2)</sup>.

### 3.17. **Articolo 17: OBBLIGHI INCOMBENTI AGLI STATI MEMBRI E AGLI ESPORTATORI PER IL CONTROLLO DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI**

Gli Stati membri devono designare le autorità competenti, ad esempio uffici doganali, incaricate di controllare le importazioni e le esportazioni delle sostanze chimiche elencate nell'allegato I. Insieme alla Commissione devono coordinare le attività di controllo dell'osservanza del regolamento e devono riferire periodicamente in proposito. Si sottolinea che le restrizioni alle importazioni derivano dalle normative UE esistenti in materia, ad esempio dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), dalla direttiva 91/414/CEE o dalla direttiva 98/8/CE (per maggiori informazioni, cfr. la parte della guida relativa all'articolo 12).

Gli esportatori sono tenuti a indicare nelle dichiarazioni doganali il numero di riferimento identificativo (RIN) relativo alle notifiche di esportazione, alle decisioni sull'importazione e ai consensi espliciti ricevuti, nonché agli esoneri accordati per l'esportazione di sostanze chimiche che figurano negli elenchi. Questi dati devono essere inseriti nella casella 44 dei documenti amministrativi unici o nella posizione corrispondente delle dichiarazioni di esportazione in forma elettronica, compilati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>.

Si noti che Y915 è il codice TARIC che indica l'obbligatorietà del RIN. Se nella casella 44 del documento amministrativo unico è inserito il codice Y915, tale codice deve essere accompagnato dal RIN. La casella 44, quindi, deve contenere sia il codice Y915, sia il RIN. Esistono anche altri codici TARIC che hanno rilevanza ai fini del regolamento sulla procedura PIC; tali codici sono elencati di seguito:

- Y916: indica che la sostanza chimica da esportare non è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008, allegato I (restrizioni sulle esportazioni). Non si applica alcuna restrizione.
- Y917: indica che la sostanza chimica da esportare non è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008, allegato V (divieto di esportazione di alcune sostanze chimiche). Non si applica alcun divieto.
- Y919: indica che la sostanza chimica da esportare è soggetta alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 689/2008 che dispensa da tutte le disposizioni le sostanze chimiche esportate a scopo di ricerca o analisi in quantità non superiori a 10 kg.

Il codice Y919 deve essere accompagnato da un «RIN speciale» (cfr. più avanti).

Se nella casella 44 viene inserito un RIN, l'autorità doganale deve consultare l'interfaccia di EDEXIM riservata agli uffici doganali (Customs) e controllare lo stato dell'esportazione. Se per l'esportazione in questione è attivo un RIN, il prodotto deve essere sdoganato normalmente. Qualora i funzionari rilevino un problema riguardante il codice TARIC o il RIN inserito nella casella 44, l'esportazione non può procedere e le sostanze chimiche devono essere ritirate dall'esportatore.

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Ulteriori informazioni sul regolamento CLP e sulle disposizioni in esso contenute in materia di etichettatura e schede di dati di sicurezza sono reperibili sul sito dell'Agenzia europea per i prodotti chimici: [http://echa.europa.eu/clp/clp\\_help\\_en](http://echa.europa.eu/clp/clp_help_en).

<sup>(3)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

La procedura amministrativa speciale detta «richiesta di RIN speciale», istituita per facilitare particolari esportazioni, viene utilizzata anche per le esportazioni a cui si applica l'esonero di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera i), vale a dire le sostanze elencate nell'allegato I o nell'allegato V esportate a scopo di ricerca o di analisi in quantità non superiori a 10 kg. Con la procedura di «richiesta di RIN speciale», l'esportatore controlla innanzitutto se all'esportazione si applica l'articolo 2, paragrafo 2, lettera i). In caso affermativo, l'esportatore presenta alla AND esportatrice la richiesta di un RIN speciale. Se si applica l'articolo 2, paragrafo 2, lettera i), la AND esportatrice approva la richiesta e attiva il RIN, che deve essere utilizzato dall'esportatore nella dichiarazione doganale. Lo schema di flusso 4 dell'allegato 4 illustra graficamente questa procedura.

### 3.18. **Articolo 18: SANZIONI**

Gli Stati membri devono assicurare la corretta applicazione del regolamento e istituire un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento. Le informazioni relative alle sanzioni devono essere messe a disposizione su richiesta.

### 3.19. **Articolo 19: SCAMBIO DI INFORMAZIONI**

La Commissione e gli Stati membri devono favorire la comunicazione ad altri paesi di informazioni riguardanti le sostanze chimiche disciplinate dal regolamento. Il regolamento riconosce la necessità di prevedere forme di tutela delle informazioni riservate; tuttavia, le informazioni seguenti non possono essere considerate riservate:

- le informazioni di cui all'allegato II (informazioni da inserire nella notifica di esportazione) e all'allegato IV (informazioni da inserire nella notifica PIC);
- le informazioni contenute nelle schede di sicurezza;
- la data di scadenza della sostanza chimica;
- la data di fabbricazione della sostanza chimica;
- le informazioni sulle misure precauzionali, compresa la classe di rischio, la natura del rischio e le relative avvertenze di sicurezza;
- i risultati sintetici degli esami tossicologici ed ecotossicologici;
- le informazioni sul trattamento dell'imballaggio dopo la rimozione delle sostanze chimiche.

### 3.20. **Articolo 20: ASSISTENZA TECNICA**

La Commissione e gli Stati membri devono collaborare al fine di promuovere l'assistenza tecnica, in particolare con l'obiettivo di permettere ai paesi in via di sviluppo e ai paesi con economie in transizione di attuare la convenzione.

### 3.21. **Articolo 21: SORVEGLIANZA E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

L'articolo 21 è un articolo standard della normativa UE che formula disposizioni in materia di sorveglianza e comunicazione delle informazioni sul funzionamento e sull'applicazione del regolamento.

Sia gli Stati membri che la Commissione devono sorvegliare gli sviluppi nell'ambito del regolamento. Gli Stati membri devono inviare periodicamente alla Commissione informazioni sul funzionamento delle varie procedure previste e la Commissione deve a sua volta riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento generale del regolamento. Anche l'articolo 21 contiene disposizioni a tutela della riservatezza commerciale.



### 3.22. **Articolo 22: AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI**

L'aggiornamento degli allegati viene deciso con l'assistenza di un comitato secondo la procedura di regolamentazione con controllo. In base a questa procedura, le proposte della Commissione sono analizzate dal comitato composto da rappresentanti degli Stati membri prima di essere sottoposte al vaglio del Consiglio e del Parlamento europeo. In caso di parere negativo dell'uno o dell'altro, la Commissione è obbligata a sottoporre al comitato una proposta modificata riguardante la misura, ovvero a presentare una proposta legislativa da adottare mediante ricorso alla procedura di codecisione.

L'allegato I viene riesaminato almeno con cadenza annuale. Non appena una sostanza chimica nuova viene inserita in una delle varie parti dell'allegato I, essa è assoggettata a seconda dei casi alle disposizioni in materia di notifica dell'esportazione, presentazione di una notifica PIC, consenso esplicito per l'esportazione nonché obbligo di rispettare le decisioni adottate da altri paesi sull'importazione delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC.

Le seguenti misure di aggiornamento degli allegati devono essere adottate con la stessa procedura:

- iscrizione nella parte 1 dell'allegato V di una sostanza chimica disciplinata dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti <sup>(1)</sup>;
- modifica dell'allegato I, comprese quelle relative a voci esistenti;
- inserimento nella parte 2 dell'allegato V di una sostanza chimica già soggetta a divieto di esportazione a livello UE;
- modifica degli allegati II, III, IV e VI;
- modifiche di voci esistenti dell'allegato V.

Per includere sostanze o articoli nella parte 2 dell'allegato V (che comporta il divieto di esportazione) è necessario che il Parlamento europeo e il Consiglio approvino, per codecisione, la proposta della Commissione.

### 3.23. **Articolo 23: NOTE TECNICHE DI ORIENTAMENTO**

Per agevolare l'applicazione del regolamento, la Commissione elabora note tecniche di orientamento, di cui la presente guida costituisce un esempio. Tutti i documenti di orientamento sono messi a disposizione del pubblico attraverso la banca dati EDEXIM.

### 3.24. **Articolo 24: COMITATO**

La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il comitato ha principalmente il compito di votare sulle decisioni relative all'importazione nell'UE (articolo 12) e sulle proposte di modifica degli allegati del regolamento (articolo 22).

## 4. LA BANCA DATI EUROPEA SULL'ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

Molte delle attività legate all'applicazione quotidiana del regolamento (CE) n. 689/2008 si svolgono attraverso la banca dati europea sull'esportazione-importazione di sostanze chimiche pericolose EDEXIM (European Database EXport IMport of dangerous chemicals). La banca dati è uno strumento importante per l'adempimento e la gestione degli obblighi giuridici e per lo scambio di informazioni ed è utilizzata dai soggetti europei interessati nell'ambito delle rispettive attività. La banca dati EDEXIM può essere utilizzata anche da paesi terzi per reperire informazioni in materia.

Le funzionalità di EDEXIM vengono costantemente aggiornate in considerazione del numero sempre più elevato di notifiche da gestire e della domanda crescente di funzionalità aggiuntive che permettano di facilitare il lavoro quotidiano dei soggetti interessati. Attualmente la banca dati comprende cinque interfacce:

- l'interfaccia per il pubblico, che permette di consultare le informazioni di carattere non riservato;

<sup>(1)</sup> GU L 229 del 30.4.2004, pag. 5.

- l'interfaccia per le AND, a disposizione degli Stati membri per l'applicazione del regolamento (CE) n. 689/2008 e in particolare per la gestione delle notifiche di esportazione (articolo 7) e delle richieste di consenso esplicito (articolo 13);
- l'interfaccia per gli esportatori (Exporters), utilizzata per notificare le esportazioni (e successivamente verificare l'avanzamento delle pratiche) e comunicare le informazioni richieste ai sensi degli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 689/2008, e quindi per accelerare le pratiche;
- l'interfaccia per gli uffici doganali (Customs), utilizzata per i controlli sul commercio di sostanze chimiche pericolose;
- l'interfaccia amministrativa (riservata alla Commissione), utilizzata per l'evasione e l'archiviazione delle notifiche di esportazione e per le operazioni più semplici di manutenzione del sito.

L'obiettivo principale di EDEXIM è consentire l'assolvimento degli obblighi giuridici e mettere a disposizione le informazioni sull'applicazione del regolamento (CE) n. 689/2008 nell'Unione europea per quanto riguarda:

- le notifiche di esportazione riguardanti le sostanze chimiche elencate nell'allegato I del regolamento,
- le decisioni sull'importazione prese su richiesta dai paesi per le sostanze chimiche elencate nella parte 2 o nella parte 3 dell'allegato I del regolamento,
- le decisioni sull'importazione dei paesi che partecipano alla procedura internazionale PIC nell'ambito della convenzione di Rotterdam per le sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell'allegato I del regolamento.

L'interfaccia per gli esportatori permette di notificare le esportazioni pianificate di sostanze chimiche elencate nell'allegato I direttamente alle AND per mezzo di una procedura online. Una volta che l'esportatore ha creato e salvato una notifica di esportazione, all'esportazione viene assegnato un numero di riferimento identificativo (RIN). La notifica dell'esportazione, una volta presentata dall'esportatore, deve essere sollecitamente esaminata dalla AND e, se corretta, essere trasmessa alla Commissione. EDEXIM informa l'esportatore dell'avvenuto inoltro della notifica alla Commissione da parte della AND. Inserendo il RIN nel campo «Search Activation Status by RIN» (Ricerca stato di attivazione per RIN), l'esportatore può seguire l'avanzamento della pratica relativa alla sua notifica. L'esportatore viene informato da EDEXIM anche dell'avvenuta approvazione finale della notifica e del periodo di validità della stessa. Per le sostanze che non richiedono un consenso esplicito, il RIN rimane attivo (e quindi l'esportazione è consentita) dalla data di esportazione indicata dall'esportatore o dalla prima data possibile nel rispetto dei termini prescritti dal regolamento. Per le esportazioni che richiedono un consenso esplicito, il RIN viene attivato soltanto se sono soddisfatte le condizioni applicabili.

Il sistema EDEXIM assegna anche ad ogni consenso esplicito un numero identificativo interno, il cosiddetto numero di riferimento identificativo del consenso esplicito (abbreviato in identificatore del consenso esplicito) associato alla notifica durante l'espletamento della pratica. Quando una AND inserisce un consenso esplicito in EDEXIM, EDEXIM ne informa la Commissione così che possa dar seguito alla pratica. Le AND e la Commissione hanno accesso all'elenco di consensi espliciti.

Se non viene rilasciato un consenso esplicito, EDEXIM informa l'esportatore che l'esportazione non è autorizzata.

La versione di EDEXIM accessibile al pubblico offre le seguenti funzionalità: controllo delle notifiche di esportazione esistenti per la prima esportazione annua di alcune sostanze chimiche pericolose verso il paese di destinazione; informazioni sugli obblighi di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche pericolose disciplinate dal regolamento e dei preparati contenenti tali sostanze; informazioni sulle decisioni di importazione dei paesi terzi per le sostanze chimiche elencate nella parte 2 o 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 e statistiche sulle notifiche registrate di esportazione dall'Unione europea.

Per agevolare l'esportatore nell'espletamento delle pratiche, EDEXIM prevede l'utilizzo di un unico numero di riferimento identificativo che può essere ottenuto presentando una notifica oppure una richiesta di RIN speciale. La presentazione della notifica è obbligatoria per le sostanze chimiche dell'allegato I, parti 1 e 2, e per le sostanze chimiche dell'allegato I, parte 3, per le quali non esiste una decisione sull'importazione. Per le sostanze chimiche dell'allegato I, parte 3, per le quali nella circolare PIC è pubblicata una decisione sull'importazione che manifesta il consenso all'importazione, sono previste due possibilità per il rilascio del RIN da indicare nella dichiarazione doganale: 1) presentazione di una richiesta di RIN speciale attraverso EDEXIM, oppure 2) consultazione della banca dati delle decisioni sull'importazione in EDEXIM. Poiché la banca dati delle decisioni sulle importazioni non è ancora disponibile, per il momento gli esportatori devono utilizzare l'altra opzione. Una richiesta di RIN speciale deve essere presentata anche per tutte le esportazioni a cui si applica l'esonero di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera i), vale a dire per le sostanze elencate negli allegati I o V da utilizzare a scopo di ricerca e di analisi in quantitativi non superiori a 10 kg.

Per motivi pratici, l'uso e la terminologia dei numeri di riferimento identificativi presentano differenze, indicate di seguito, rispetto al regolamento (CE) n. 689/2008.

Il numero di riferimento identificativo dell'esportazione menzionato nel regolamento corrisponde al numero di riferimento identificativo ottenuto presentando una notifica di esportazione.

Il numero di riferimento identificativo del consenso esplicito menzionato nel regolamento corrisponde all'identificatore del consenso esplicito utilizzato da EDEXIM per l'identificazione di ogni consenso esplicito e di ogni deroga. Non occorre indicare questo numero nella dichiarazione doganale perché alla notifica di esportazione è allegato il consenso esplicito corrispondente, identificabile attraverso il RIN.

Il numero di riferimento identificativo della decisione sull'importazione è un RIN che si ottiene attraverso la richiesta di RIN speciale per le sostanze chimiche elencate nell'allegato I, parte 3, per le quali nella circolare PIC viene pubblicata una decisione sull'importazione che manifesta il consenso all'importazione, oppure tramite consultazione della banca dati delle decisioni sull'importazione in EDEXIM (si tenga presente, tuttavia, che la banca dati delle decisioni sulle importazioni non è ancora operativa).

## 5. ESEMPI

Gli esempi seguenti indicano schematicamente la procedura che deve essere seguita dagli esportatori in alcuni possibili scenari che prevedono l'utilizzo di EDEXIM per la notifica delle esportazioni, come è ormai prassi comune. L'esempio 1 presenta i diversi requisiti delle informazioni da inserire nelle dichiarazioni doganali e da fornire alle AND, nonché gli obblighi di imballaggio ed etichettatura che devono essere rispettati quando si esportano sostanze chimiche che figurano nell'allegato I. Per evitare ripetizioni, negli esempi successivi questi adempimenti non sono descritti in modo dettagliato ma sono soltanto richiamati sommariamente.

Innanzitutto, l'esportatore di una sostanza chimica che figura nell'allegato I riceve da EDEXIM un numero di riferimento identificativo (RIN) che deve essere riportato nella dichiarazione doganale. Successivamente, nel primo trimestre dell'anno successivo l'esportatore deve comunicare alla propria AND le quantità di sostanze chimiche (sostanze chimiche elencate nell'allegato I, taluni preparati contenenti sostanze elencate nell'allegato I e taluni articoli contenenti sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I) spedite dalla società esportatrice a norma del regolamento (CE) n. 689/2008, specificando il nome e l'indirizzo di ogni importatore a cui sono state effettuate le spedizioni.

Infine, gli esportatori di tutte le sostanze chimiche definite pericolose ai sensi della normativa UE devono imballare ed etichettare i loro prodotti conformemente alla stessa normativa. Ad ogni importatore deve essere inviata anche una scheda informativa sulla sicurezza la cui informazioni devono essere riportate, per quanto possibile, nella lingua ufficiale utilizzata nel paese importatore e in inglese.

### Esempio 1

Un produttore stabilito in uno degli Stati membri dell'UE intende esportare per la prima volta esacloroetano nel paese A. La sostanza, che figura nell'elenco della parte 1 dell'allegato I del regolamento ed è soggetta a rigorose restrizioni per uso industriale, non risulta essere mai stata esportata in precedenza dall'UE al paese A.

— L'esportatore deve presentare alla propria autorità nazionale designata (AND), attraverso EDEXIM, una notifica di esportazione contenente le informazioni indicate nell'allegato II del regolamento almeno 30 giorni prima dell'esportazione. EDEXIM assegna un numero di riferimento identificativo (RIN) inattivo alla notifica di esportazione.

- Una volta accertato che la notifica di esportazione è completa, la AND la trasmette immediatamente alla Commissione, che dopo aver verificato che per l'anno civile in questione non è stata presentata alcuna notifica di esportazione UE, la invia al paese A. Se per quell'anno civile è già stata presentata una notifica di esportazione, la notifica di esportazione viene archiviata in EDEXIM senza essere inviata.
- L'esportatore viene informato da EDEXIM che la pratica della notifica di esportazione è stata espletata e che il RIN verrà attivato (e quindi l'esportazione potrà essere effettuata) dalla data prevista di esportazione dichiarata nella notifica di esportazione. Il RIN deve essere riportato nella dichiarazione doganale.
- La sostanza chimica deve essere imballata ed etichettata come se fosse spedita nell'UE, sempreché il paese importatore non disponga diversamente. L'esportatore invia all'importatore una scheda informativa sulla sicurezza.
- L'etichetta e la scheda informativa sulla sicurezza devono per quanto possibile essere stampate in inglese e nella lingua ufficiale in uso nel paese A (ulteriori indicazioni sulle lingue sono riportate nell'allegato 6).
- Se opportuno l'etichetta deve recare la data di scadenza e la data di fabbricazione e contenere informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità nelle condizioni climatiche del paese A. La sostanza chimica deve essere esportata almeno sei mesi prima della data di scadenza.
- Nel caso dei pesticidi, è necessario ottimizzare le dimensioni e l'imballaggio dei contenitori del pesticida in modo da ridurre al minimo il rischio che si creino giacenze obsolete.
- Nel primo trimestre dell'anno successivo, il fabbricante stabilito nell'UE deve comunicare alla propria AND le quantità della sostanza chimica spedite nel paese A durante l'anno precedente.

### **Esempio 2**

La società Chemoproducts intende spedire tricloruro di boro nel paese B. La sostanza non figura nell'allegato I del regolamento ma è classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 <sup>(1)</sup>.

- L'esportatore non è tenuto a fornire alcuna informazione alla propria AND e l'esportazione può avvenire senza la notifica di esportazione e senza il consenso del paese importatore.
- Si applicano le prescrizioni riguardanti l'imballaggio e l'etichettatura delle esportazioni, la data di scadenza della sostanza chimica, i contenitori e l'invio della scheda informativa sulla sicurezza di cui all'esempio 1.

### **Esempio 3**

ABC Chemicals intende esportare cloroformio nel paese C. Il cloroformio, che rientra nella parte 1 dell'allegato I del regolamento, è già stato esportato nel paese C nel corso dello stesso anno da un'altra società ma mai da ABC Chemicals.

- L'esportatore deve presentare alla propria autorità nazionale designata (AND) una notifica di esportazione contenente le informazioni indicate nell'allegato II del regolamento almeno 30 giorni prima dell'esportazione.
- Una volta salvata e inoltrata la notifica, all'esportatore viene rilasciato il RIN, che per il momento non è ancora attivo.

<sup>(1)</sup> Si tenga presente che la direttiva 67/548/EEC sarà totalmente abrogata dal regolamento (CE) n. 1272/2008 con effetto dal 1<sup>o</sup> giugno 2015.

- Accertato che la notifica di esportazione è completa e corretta, la AND la trasmette immediatamente alla Commissione, che la controlla e la approva, attivando così il RIN per l'esportazione a decorrere dalla data prevista di esportazione. Dato che per quell'anno civile è già stata presentata una notifica di esportazione, la notifica di esportazione viene archiviata in EDEXIM senza essere inviata al paese importatore.
- Si applicano i requisiti relativi alle informazioni da riportare nella dichiarazione doganale e da presentare alla AND competente, nonché le prescrizioni riguardanti l'imballaggio e l'etichettatura delle esportazioni, la data di scadenza, i contenitori e l'invio della scheda informativa sulla sicurezza di cui all'esempio 1.

#### **Esempio 4**

La società LongShip intende esportare PCT nel paese D, che è parte della convenzione. I PCT sono soggetti alla procedura PIC a norma della convenzione di Rotterdam e pertanto figurano nelle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento. Il paese D ha emesso una decisione sull'importazione inserita nell'ultimo aggiornamento della circolare PIC, esprimendo il proprio consenso.

- L'esportatore non è tenuto a presentare una notifica di esportazione e può procedere all'esportazione a condizione che l'uso previsto nel paese importatore corrisponda alla categoria per la quale la sostanza è stata inserita nell'allegato III alla convenzione.
- È consigliabile che l'esportatore presenti una richiesta di RIN speciale (alla propria AND, che provvederà ad inserirla in EDEXIM, oppure direttamente tramite EDEXIM) e riporti il RIN nella dichiarazione doganale. In alternativa, l'esportatore può consultare la banca dati delle decisioni sull'importazione in EDEXIM per ottenere il RIN da inserire nella dichiarazione doganale. Va segnalato che la banca dati delle decisioni sull'importazione non è ancora operativa.
- Si applicano i requisiti relativi alle informazioni da riportare nella dichiarazione doganale e da presentare alla AND competente, nonché le prescrizioni riguardanti l'imballaggio e l'etichettatura delle esportazioni, la data di scadenza, i contenitori e l'invio della scheda informativa sulla sicurezza di cui all'esempio 1.

#### **Esempio 5**

La società KillingPest, con sede in uno Stato membro dell'UE, intende importare paratione dal paese E per produrre un pesticida ed esportare successivamente il preparato nel paese F. La sostanza, il cui uso come pesticida è vietato nell'UE (sia come prodotto fitosanitario, sia come biocida), figura nelle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento in quanto è soggetta alla procedura PIC nella categoria «pesticidi». Nell'ultima circolare PIC la decisione sull'importazione nell'UE era negativa per la categoria d'impiego «pesticidi», mentre la decisione sull'importazione nel paese F era favorevole.

- Nonostante la decisione negativa per l'importazione nell'UE, la società può importare la sostanza per utilizzarla nel processo industriale di fabbricazione del pesticida, in quanto la sostanza non sarà immessa in commercio nell'UE.
- Poiché il paese F ha manifestato il proprio consenso all'importazione, l'esportazione può procedere senza bisogno di una notifica di esportazione.
- È consigliabile che l'esportatore presenti una richiesta di RIN speciale (alla propria AND, che provvederà ad inserirla in EDEXIM, oppure direttamente tramite EDEXIM) e riporti il RIN nella dichiarazione doganale. In alternativa, può consultare la banca dati delle decisioni sull'importazione in EDEXIM per ottenere il RIN da inserire nella dichiarazione doganale; va segnalato tuttavia che la banca dati delle decisioni sull'importazione non è ancora operativa.
- Si applicano i requisiti relativi alle informazioni da riportare nella dichiarazione doganale e da presentare alla AND competente, nonché le prescrizioni riguardanti l'imballaggio e l'etichettatura delle esportazioni, la data di scadenza, i contenitori e l'invio della scheda informativa sulla sicurezza di cui all'esempio 1.

**Esempio 6**

Un esportatore intende esportare per la prima volta clordimeform nel paese G, che è parte della convenzione. Il clordimeform figura nelle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento in quanto è soggetto alla procedura PIC nella categoria «pesticidi». Nell'ultima circolare PIC non figura alcuna decisione sull'importazione nel paese G.

- L'esportatore deve presentare alla propria autorità nazionale designata (AND) una notifica di esportazione contenente le informazioni indicate nell'allegato II del regolamento almeno 30 giorni prima dell'esportazione.
- Una volta salvata e inoltrata la notifica, all'esportatore viene rilasciato il RIN, che per il momento non è ancora attivo.
- L'esportazione non può procedere senza il consenso esplicito della AND del paese G all'importazione di clordimeform. Se, consultando EDEXIM, la AND dell'esportatore accerta che il consenso non è ancora stato rilasciato, deve innanzitutto adoperarsi per ottenere tale consenso dalla AND del paese G (eventualmente con l'assistenza della Commissione).
- Se, pur mettendo in atto ogni ragionevole sforzo, non ottiene una risposta entro il termine di 60 giorni, la AND dell'esportatore può decidere, in consultazione con la Commissione, che l'esportazione può procedere, se si riesce a documentare che il clordimeform è registrato o autorizzato nel paese G per l'uso come pesticida. Tuttavia, l'autorizzazione all'esportazione può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi, scaduti i quali sarà necessario chiedere nuovamente il consenso esplicito al paese G. Le condizioni indicate in questo paragrafo si applicano anche all'esempio 7.
- Se l'esito finale della procedura di richiesta di consenso esplicito è positivo, l'esportazione può essere autorizzata e il RIN può essere attivato dalla Commissione; in caso contrario, il RIN rimane inattivo.
- L'esportatore sarà sempre tenuto a presentare una notifica di esportazione annuale anche nel caso in cui ottenga il consenso esplicito, a meno che il paese G rinunci al diritto di ricevere tale notifica.
- Se l'esportazione procede in virtù di un consenso esplicito oppure di una deroga, si applicano i requisiti relativi alle informazioni da riportare nella dichiarazione doganale e da presentare alla AND competente, nonché le prescrizioni riguardanti l'imballaggio e l'etichettatura delle esportazioni, la data di scadenza, i contenitori e l'invio della scheda informativa sulla sicurezza di cui all'esempio 1.

**Esempio 7**

La società Buy and Sell intende esportare per la prima volta un pesticida contenente nitrofen nel paese H. Il nitrofen figura nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento; il suo uso come prodotto fitosanitario è vietato nell'UE e al segretariato PIC è stato comunicato l'atto normativo applicabile. Il paese H è parte della convenzione; tuttavia, poiché il prodotto non è soggetto alla procedura PIC, non esiste alcuna decisione sull'importazione.

- L'esportatore deve presentare alla propria autorità nazionale designata (AND) una notifica di esportazione contenente le informazioni indicate nell'allegato II del regolamento almeno 30 giorni prima dell'esportazione.
- Una volta salvata e inoltrata la notifica, all'esportatore viene rilasciato il RIN, che per il momento non è ancora attivo.
- Come nell'esempio 6, l'esportazione non può procedere senza il consenso esplicito della AND del paese H all'importazione di nitrofen, con la differenza che non essendo la sostanza chimica soggetta alla procedura PIC, nell'ultima circolare PIC non si trova certamente pubblicata una decisione sull'importazione. Si applicano le stesse condizioni indicate nell'esempio 6, compresi l'obbligo di chiedere un consenso esplicito, la possibilità di chiedere un esonero a tempo determinato e la necessità di ottenere successivamente un consenso esplicito.



- Se l'esito finale della procedura di richiesta di consenso esplicito è positivo, l'esportazione può essere autorizzata e il RIN può essere attivato dalla Commissione; in caso contrario, il RIN rimane inattivo.
- Se l'esportatore procede all'esportazione, si applicano i requisiti relativi alle informazioni da riportare nella dichiarazione doganale e da presentare alla AND competente, nonché le prescrizioni riguardanti l'imballaggio e l'etichettatura delle esportazioni, la data di scadenza, i contenitori e l'invio della scheda informativa sulla sicurezza di cui all'esempio 1.
- L'esportatore sarà sempre tenuto a presentare una notifica di esportazione annuale, anche nel caso in cui ottenga il consenso esplicito, a meno che il paese H rinunci al diritto di ricevere tale notifica.

### Esempio 8

La società Exterminator intende esportare dimetenammide nel paese I, che fa parte dell'OCSE. La sostanza, il cui uso come pesticida è vietato nell'UE, figura nell'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento e quindi normalmente è soggetta all'obbligo di consenso esplicito del paese importatore. Poiché però non è soggetta alla procedura PIC, non esiste alcuna decisione sull'importazione.

- L'esportatore deve presentare alla propria autorità nazionale designata (AND) una notifica di esportazione contenente le informazioni indicate nell'allegato II del regolamento almeno 30 giorni prima dell'esportazione.
- Una volta che la notifica di esportazione è stata salvata e inoltrata alla AND, all'esportatore viene rilasciato il RIN, che per il momento non è ancora attivo.
- La notifica di esportazione, se considerata completa e corretta, è inoltrata dalla AND alla Commissione. Se per l'anno civile in questione non è ancora stata presentata una notifica di esportazione UE, la notifica viene inviata al paese I dalla Commissione. Se per tale anno civile è già stata presentata una notifica di esportazione, la notifica di esportazione viene archiviata in EDEXIM senza essere inviata.
- La dimetenammide figura nell'allegato I, parte 2, e di conseguenza non si può procedere all'esportazione se non previo rilascio di un consenso esplicito all'importazione. Tuttavia, poiché il paese I fa parte dell'OCSE, la AND può valutare se applicare una deroga e può quindi chiedere all'esportatore di fornire una documentazione comprovante che la sostanza è registrata o autorizzata. Se tale documentazione viene fornita, la AND può decidere, in consultazione con la Commissione, che l'esportazione può avere luogo senza il consenso esplicito del paese importatore.
- Se invece la AND decide, in consultazione con la Commissione, che il consenso esplicito è necessario, l'esportatore deve ottenere tale consenso dalla AND del paese I, come nell'esempio 7 precedente.
- Se l'esito finale della procedura di richiesta di consenso esplicito è positivo, l'esportazione può essere autorizzata e il RIN può essere attivato dalla Commissione; in caso contrario, il RIN rimane inattivo.
- Si applicano i requisiti relativi alle informazioni da riportare nella dichiarazione doganale e da presentare alla AND pertinente, nonché le prescrizioni riguardanti l'imballaggio e l'etichettatura delle esportazioni, la data di scadenza, i contenitori e l'invio della scheda informativa sulla sicurezza di cui all'esempio 1.
- L'esportatore è tenuto a presentare una notifica di esportazione annuale anche nel caso in cui ottenga il consenso esplicito, a meno che il paese I rinunci al diritto di ricevere tale notifica.

**Esempio 9**

La società XYZ intende esportare 1,2-dibromoetano (EDB) per uso industriale nel paese J. L'EDB figura nelle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento e il suo uso come prodotto fitosanitario è vietato nell'UE; esso figura inoltre nell'elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC all'interno della categoria pesticidi. Nell'ultima circolare PIC la decisione sull'importazione per il paese H è stata positiva per l'impiego come pesticida.

- Dal momento che la sostanza è soggetta alla procedura PIC per l'impiego come pesticida ma non per l'impiego industriale, il paese J non ha emanato una decisione di consenso all'importazione di EDB per uso industriale. Di conseguenza, l'esportatore deve presentare una notifica di esportazione e ottenere un consenso esplicito all'importazione per uso industriale. A tal fine, deve seguire la procedura già descritta negli esempi 6 o 7.
- Si applicano i requisiti relativi alle informazioni da riportare nella dichiarazione doganale e da presentare alla AND competente, nonché le prescrizioni riguardanti l'imballaggio e l'etichettatura delle esportazioni, la data di scadenza, i contenitori e l'invio della scheda informativa sulla sicurezza di cui all'esempio 1.

**Esempio 10**

La società Pest Products intende esportare un preparato fungicida contenente pentaclorofenolo (60 % di principio attivo) con il nome Fungicida X nel paese K. Il pentaclorofenolo figura nelle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento in quanto è soggetto alla procedura PIC nella categoria «pesticidi». Il paese K non è parte della convenzione; non esistono pertanto decisioni sulle importazioni in quel paese nelle circolari PIC. Un'altra società dell'UE ha esportato un altro preparato (contenente il 30 % di pentaclorofenolo) nel corso dello stesso anno dopo aver ottenuto, attraverso la propria AND, il consenso esplicito delle autorità del paese K; il consenso esplicito, però, non si applica a tutti i preparati contenenti pentaclorofenolo e vale solo per quel particolare preparato.

- Almeno 30 giorni prima dell'esportazione, l'esportatore deve presentare alla propria AND una notifica di esportazione contenente le informazioni indicate nell'allegato II del regolamento. La notifica verrà poi inviata alla Commissione, che la presenterà come notifica di esportazione UE.
- L'esportazione non può, tuttavia, avere luogo fino a quando le autorità competenti del paese K non emanino un nuovo consenso esplicito per il Fungicida X, visto che il consenso già espresso riguardava una formulazione diversa. Per ottenere tale consenso, va dunque seguita la procedura già descritta negli esempi 6 o 7.
- Si applicano i requisiti relativi alle informazioni da riportare nella dichiarazione doganale e da presentare alla AND competente, nonché le prescrizioni riguardanti l'imballaggio e l'etichettatura delle esportazioni, la data di scadenza, i contenitori e l'invio della scheda informativa sulla sicurezza di cui all'esempio 1.

**Esempio 11**

La società Laboratory Analysis Products intende esportare 100 grammi di nitrofen per impieghi analitici di laboratorio nel paese L. Il nitrofen figura nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento e quindi normalmente è soggetto all'obbligo di consenso esplicito del paese importatore. Poiché la quantità di nitrofen che la società intende esportare nel 2011 nel paese L è inferiore a 10 kg e verosimilmente non produce effetti sulla salute umana o sull'ambiente, essendo usata per analisi in laboratorio, l'esportazione rientra nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 689/2008 e pertanto è esonerata dall'applicazione del regolamento. Tuttavia, per evitare difficoltà al momento dello sdoganamento, è prevista una procedura che permette di ottenere un RIN attivo.

- È consigliabile che l'esportatore presenti alla propria AND tramite EDEXIM una richiesta di RIN speciale qualche tempo prima della data prevista per l'esportazione. Dopo l'approvazione della AND, all'esportatore viene rilasciato un RIN attivo.
- L'esportatore deve riportare il RIN nella dichiarazione doganale.